



15 LUG. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **15 luglio** alle ore **16.05**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0041549 del 10.07.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 200/14
REGOLAM.
6.1



15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE PRIMA - ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEO

Il Presidente comunica che le nuove disposizioni normative, Legge 240/2010, Statuto di Ateneo, D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, D.M. 47/2013 così come modificato dal D.M. 1050/2013, hanno reso necessaria la revisione, a cura della Commissione Didattica di Ateneo, della prima parte del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge 341/90, il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, con la procedura di cui all'art. 30 dello Statuto, ed inviato per l'approvazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si esprime, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed è emanato con Decreto del Rettore.

Ciò premesso, il Presidente fa presente che i lavori di revisione del testo in argomento sono stati affidati dalla Commissione ad un Gruppo di lavoro individuato al suo interno e si sono protratti per circa 18 mesi, in quanto si è dovuto procedere a più stesure poiché, successivamente all'inizio dei lavori, sono intervenute nuove disposizioni statutarie e normative. Il testo approvato dal Gruppo di lavoro è stato poi portato all'esame della Commissione Didattica di Ateneo, che ha recepito, dove possibile, le segnalazioni pervenute dalle strutture didattiche ed ha approvato il testo in esame nella seduta del 5 giugno u.s..

La revisione del Regolamento è stata effettuata attraverso i seguenti interventi sul testo vigente:

- ❖ introduzione di nuove disposizioni richieste dal quadro normativo e modifica delle norme incompatibili con lo stesso;
- ❖ aggiornamenti lessicali o adeguamenti di carattere minore al nuovo quadro normativo;
- ❖ aggiornamento del testo rispetto al contesto di riferimento, delineatosi dal 2008 ad oggi, a partire dall'eliminazione di ogni riferimento agli Atenei federati;
- ❖ eliminazione di ogni riferimento a norme specifiche ed inserimento di riferimenti esclusivamente a norme a carattere generale o utilizzando il rinvio alla locuzione "normativa vigente", al fine di evitare una precoce obsolescenza del Regolamento;



15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)

- ❖ eliminazione di ogni riferimento ad aspetti procedurali, anch'essi soggetti a variazioni e che richiederebbero, quindi, un costante aggiornamento del Regolamento.

Di seguito, si illustrano sinteticamente le modifiche proposte:

Art. 1 - Definizioni: sono state inseriti i nuovi riferimenti normativi ed integrate/aggiornate le definizioni utilizzate all'interno del testo.

Art. 2 - Autonomia didattica: il preesistente riferimento alle Facoltà è stato esteso anche ai Dipartimenti.

Art. 3 - Titoli e Corsi di studio: è stato ampliato il novero dei corsi di studio della Sapienza, con particolare riferimento al Tirocinio formativo attivo (TFA), alle attività della Scuola Superiore di Studi Avanzati e della cosiddetta terza missione.

Art. 4 - Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli: l'articolo è stato riformulato con l'introduzione di una regolamentazione di dettaglio.

Art. 5 - Strutture didattiche: sono state ridefinite le strutture didattiche e le relative competenze in relazione alle funzioni affidate dallo Statuto ai Dipartimenti e alle Facoltà.

Art. 6 - Ordinamenti dei Corsi di studio, Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio e Art. 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio: sono state aggiornate le modalità relative all'istituzione/attivazione dei corsi di studio, alle proposte di modifica degli ordinamenti e alla definizione dei Regolamenti Didattici, tenendo conto delle indicazioni a livello internazionale in materia di assicurazione della qualità.

Art. 9 - Crediti formativi universitari: sono state introdotte precisazioni in merito al riconoscimento di titoli e di CFU.

Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative: sono state introdotte precisazioni in merito agli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 11 - Manifesto degli studi e percorsi formativi: sono stati meglio dettagliati i contenuti del Manifesto Generale degli Studi e dei Manifesti annuali di Facoltà, con particolare riferimento alla distinzione tra didattica programmata e didattica erogata.

Art. 12 - Orientamento, tutorato e placement: le modifiche hanno carattere prevalentemente formale.

Art. 13 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche: l'articolo è stato riformulato introducendo una sintetica descrizione del sistema di assicurazione e valutazione della qualità delle attività formative in Sapienza.



15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)



uw



Art. 14 - Corsi di Laurea: oltre a modifiche di carattere formale, è stato introdotto un comma relativo ai percorsi di eccellenza.

Art. 15 - Corsi di Laurea magistrale: sono stati meglio specificati i requisiti curriculari per l'iscrizione, sono stati introdotti un comma relativo ai corsi biclasse e uno per i percorsi di eccellenza.

Art. 16 - Corsi di Specializzazione: le modifiche hanno carattere prevalentemente formale.

Art. 17 - Dottorato di Ricerca: è stata recepita la nuova normativa in materia.

Art. 18 - Master universitari: è stato regolamentato, ai fini delle abbreviazioni di corso e della valutazione dei requisiti curriculari per l'accesso alle LM, il riconoscimento dei CFU acquisiti nei Master.

Art. 19 - Corsi di Alta formazione e Formazione: le modifiche hanno carattere formale.

Art. 20 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole: le modifiche hanno carattere formale.

Art. 21 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero: le modifiche hanno carattere formale.

Art. 22 - Calendario didattico: è stata precisata la scansione degli appelli ordinari di esame distintamente per semestre di erogazione dell'insegnamento, prevedendo, comunque, la possibilità di deroghe in relazione alle particolari modalità organizzative della didattica per area disciplinare ed è stato introdotto un comma sul calendario delle sessioni di laurea.

Art. 23 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti: la corrispondenza CFU - ore di didattica è stata rimodulata prevedendo dei range.

Art. 24 - Esami e verifiche del profitto: è stata dettagliata la composizione delle Commissioni d'esame per gli insegnamenti integrati e i moduli coordinati.

Art. 25 - Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, ripetenti e inattivi, interruzione degli studi: è stata introdotta la definizione di "studente inattivo".

Si richiama l'attenzione sul comma 5, in quanto la Commissione Didattica ha proposto una diversa modalità di calcolo del termine entro il quale devono essere conseguiti i titoli.

Art. 26 - Attività didattiche formative integrative e di tutorato: è stato semplificato introducendo un riferimento all'art. 12 del Regolamento stesso.

Art. 27 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa: sono state variate le modalità di pubblicizzazione tenendo conto della disponibilità delle pagine web di Ateneo.

Art. 28 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio: sono state introdotte una serie di precisazioni volte a garantire gli studenti quanto a tempi per l'assegnazione e carico di lavoro richiesto per la prova finale.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)

Art. 29 - Immatricolazioni e iscrizioni: sono state meglio precisate le regole per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Art. 30 - Certificazioni: le modifiche hanno carattere prevalentemente formale.

Art. 31 - Diritti e doveri degli studenti: sono state introdotte le figure del Garante degli studenti, di Università e di Facoltà, come previsto dallo Statuto.

Art. 32 - Doveri didattici dei docenti: sono state meglio dettagliate le attività comprese nei compiti didattici di professori e ricercatori. Sono stati, inoltre, elencati i principi a cui debbono ispirarsi le strutture nell'assegnazione dei compiti didattici.

Art. 33 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio: le modifiche hanno carattere formale.

Art. 34 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo e Art. 35 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo: le modifiche hanno carattere formale.

Il Presidente comunica che, a seguito dell'introduzione nello Statuto dell'art. 14 bis, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico con deliberazione rispettivamente n. 43/14 e n. 198/14, e dell'approvazione del Regolamento della Scuola di Ingegneria Aerospaziale con deliberazione del Senato Accademico n. 309/14 e del Consiglio di Amministrazione n. 172/14, l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio ha rilevato la necessità di introdurre nel Regolamento le seguenti modifiche agli artt. 1 e 5:

Art. 1 - Definizioni

... omissis ...

punto w) per Scuole:

... omissis ...

- la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, istituita ai sensi del decreto legge 20.8.1927, n. 1760 e ridefinita con legge 3.2.1963, n. 102 e finalizzata alla promozione del progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali e astronautiche;

Art. 5 - Strutture didattiche

... omissis ...

2 bis. La Scuola di Ingegneria Aerospaziale rilascia titoli di studio specialistici di terzo livello a coloro che siano già in possesso di laurea magistrale in Ingegneria. A tal fine promuove e coordina percorsi formativi inerenti ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, quali master, dottorati e corsi di alta formazione.



15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)

uw

Il Presidente fa, infine, presente che il Regolamento Didattico di Ateneo è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 1° luglio u.s., con le seguenti modifiche:

- ❖ all'art. 1, lettera w), per scuole, inserire la seguente disposizione:
"la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, istituita ai sensi del decreto legge 20.8.1927, n. 1760 e ridefinita con legge 3.2.1963, n. 102 e finalizzata alla promozione del progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali e astronautiche";
- ❖ all'art. 5, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
"2 bis. La Scuola di Ingegneria Aerospaziale rilascia titoli di studio specialistici di terzo livello a coloro che siano già in possesso di laurea magistrale in Ingegneria. A tal fine promuove e coordina percorsi formativi inerenti ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, quali master, dottorati e corsi di alta formazione."
- ❖ all'art. 5, comma 4, lett. a) quinto rigo, sostituire la parola "l'assegnazione" con le parole "il coordinamento dell'assegnazione";
- ❖ all'art. 17, comma 5, sesto rigo, dopo le parole "Specializzazione medica." aggiungere la frase "La doppia frequenza è consentita a domanda dell'interessato. Ove il Direttore della Scuola di Specializzazione ritenga di non concedere il nulla osta, nel merito delibera, in via definitiva, il Senato Accademico.";
- ❖ l'art. 19, è così rubricato: "Corsi di Alta formazione e Formazione continua";
- ❖ all'art. 22, comma 3:
alla fine del quinto rigo, aggiungere la frase "Gli appelli di esame devono essere calendarizzati da parte della Giunta, con il parere obbligatorio degli studenti della Giunta.";
al settimo rigo dopo le parole "almeno cinque appelli ordinari di esame" aggiungere le parole "più due straordinari per i fuori corso";
all'inizio dell'ultimo capoverso, sostituire le parole "E' consentito istituire" con le parole "Devono essere altresì previsti" e dopo le parole "fuori corso" aggiungere le parole "almeno due appelli";



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2014

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa

(Franco Di Sano)

- ❖ all'art. 31, comma 3:
al settimo rigo, dopo le parole "Garanti di Facoltà" aggiungere le parole "almeno tre volte" e sostituire le parole "può consultare" con la parola "consulta";
alla fine del comma 3, aggiungere la frase "I Garanti di Facoltà sono pubblicizzati sul sito di Facoltà con tutte le indicazioni utili";
- ❖ all'art. 32, comma 2, quarto rigo, dopo le parole "i professori" aggiungere le parole "e i ricercatori".

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone il testo del Regolamento Didattico di Ateneo, di cui si allega copia con a fronte il testo del Regolamento attualmente vigente e con l'evidenziazione, in grigio, delle modifiche apportate dalla Commissione Didattica di Ateneo e, in giallo, delle integrazioni e delle modifiche approvate dal Senato Accademico, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegato quale parte integrante:

- 1) testo del Regolamento Didattico di Ateneo



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2014

DELIBERAZIONE N. 200/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la legge 341 del 19 novembre 1990;**
- **Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;**
- **Visto il D.M. 5 aprile 2007;**
- **Visti i DD.MM. 16 marzo 2007;**
- **Visto il D.M. 3 luglio 2007, n. 362;**
- **Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386;**
- **Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. 000547 del 3 giugno 2008;**
- **Vista la legge 240 del 30 dicembre 2010;**
- **Visto lo Statuto di Ateneo, D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;**
- **Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;**
- **Visto il D.M. del 23 dicembre 2013, n. 1059;**
- **Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 43/14 del 18 marzo 2014 e n. 172/14 del 24 giugno 2014;**
- **Viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 198/14 e n. 309/14;**
- **Vista la proposta di Regolamento Didattico di Ateneo, approvata dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 5 giugno 2014;**
- **Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 326/14;**
- **Visto il testo del Regolamento integrato;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare il testo del Regolamento Didattico di Ateneo con le seguenti modifiche:**
 - **all'art. 22, comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole "per i fuori corso" con le parole "per gli studenti fuori corso e assimilati." e prima delle parole "svolgersi nei periodi" aggiungere le parole "Gli appelli ordinari devono";**
 - **all'art 22, comma 3, ultimo capoverso dopo le parole "Devono essere altresì previsti" aggiungere le parole "almeno due" e dopo le parole "iscritti fuori corso", cassare le parole "almeno due appelli";**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2014

- all'art. 31, comma 3, al secondo capoverso eliminare la parola "periodicamente" e dopo le parole "almeno tre volte" aggiungere le parole "all'anno";
- di autorizzare gli Uffici ad apportare al Regolamento Didattico di Ateneo le eventuali modifiche di ordine logico-sistematico e di coordinamento formale del testo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

REGOLAMENTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO, APPROVATO DALLA COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENE0 IL 5-6-2014
Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", redatto ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270	REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENE0 AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENE0 - DR n. 3689 del 29 ottobre 2012
INDICE Parte Prima Art. 1 – Definizioni Art. 2 – Autonomia didattica	INDICE Parte Prima Art. 1 – Definizioni Art. 2 – Autonomia didattica
TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche Art. 3 – Titoli e Corsi di studio Art. 4 – Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli Art. 5 – Strutture didattiche Art. 6 – Ordinamenti dei Corsi di studio Art. 7 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio Art. 8 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio Art. 9 – Crediti formativi universitari Art. 10 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Art. 11 – Manifesto degli studi, percorsi formativi e piani di studio Art. 12 – Orientamento e tutorato Art. 13 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche delle Facoltà	TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche Art. 3 – Titoli e Corsi di studio Art. 4 – Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli Art. 5 – Strutture didattiche Art. 6 – Ordinamenti dei Corsi di studio Art. 7 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio Art. 8 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio Art. 9 – Crediti formativi universitari Art. 10 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Art. 11 – Manifesto Generale degli studi e percorsi formativi Art. 12 – Orientamento, tutorato e placement Art. 13 – Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche
TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche Art. 14 – Corsi di Laurea Art. 15 – Corsi di Laurea magistrale Art. 16 – Corsi di Specializzazione Art. 17 – Dottorato di Ricerca Art. 18 – Master universitari	TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche Art. 14 – Corsi di Laurea Art. 15 – Corsi di Laurea magistrale Art. 16 – Corsi di Specializzazione Art. 17 – Dottorato di Ricerca Art. 18 – Master universitari

<p>Art. 19 – Corsi di Alta Formazione e Formazione</p> <p>TITOLO III – Carriere studentesche</p> <p>Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole</p> <p>Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero</p> <p>Art. 22 – Calendario didattico</p> <p>Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti</p> <p>Art. 24 – Esami e verifiche del profitto</p> <p>Art. 25 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.</p> <p>Art. 26 – Attività didattiche formative integrative e di tutorato.</p> <p>Art. 27 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa</p> <p>Art. 28 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio</p> <p>TITOLO IV – Diritti e doveri degli studenti. Doveri didattici dei docenti</p> <p>Art. 29 – Immatricolazioni e iscrizioni</p> <p>Art. 30 – Certificazioni</p> <p>Art. 31 – Tutela dei diritti degli studenti</p> <p>Art. 32 – Doveri didattici dei docenti</p> <p>Art. 33 – Opzioni per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio</p> <p>TITOLO V – Norme transitorie e finali</p> <p>Art. 34 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>Art. 35 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>Art. 36 – Norme transitorie</p>	<p>Art. 19 – Corsi di Alta Formazione e Formazione continua</p> <p>TITOLO III – Carriere studentesche</p> <p>Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole</p> <p>Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero</p> <p>Art. 22 – Calendario didattico</p> <p>Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti</p> <p>Art. 24 – Esami e verifiche del profitto</p> <p>Art. 25 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, ripetenti e inattivi, interruzione degli studi.</p> <p>Art. 26 – Attività didattiche formative integrative e di tutorato.</p> <p>Art. 27 – Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa</p> <p>Art. 28 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio</p> <p>TITOLO IV – Diritti e doveri degli studenti e dei docenti</p> <p>Art. 29 – Immatricolazioni e iscrizioni</p> <p>Art. 30 – Certificazioni</p> <p>Art. 31 – Diritti e doveri degli studenti</p> <p>Art. 32 – Doveri didattici dei docenti</p> <p>Art. 33 – Opzioni per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio</p> <p>TITOLO V – Norme transitorie e finali</p> <p>Art. 34 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>Art. 35 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo</p>
--	---

<p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:</p> <p>a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270;</p> <p>b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";</p> <p>c) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.</p> <p>d) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall'art. 3 e rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;</p>	<p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:</p> <p>a) per Regolamento Generale sull'Autonomia: il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";</p> <p>b) per Corsi di studio: i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;</p> <p>c) per Corsi di studio internazionali:</p> <p>i) i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere;</p> <p>ii) i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;</p> <p>iii) i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.</p> <p>d) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master, come individuati dall'art. 3 e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;</p> <p>e) per percorso di eccellenza: il percorso integrativo dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, volto a valorizzare la</p>
--	---

<p>e) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;</p> <p>f) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinati dai Decreti ministeriali;</p> <p>g) per Regolamento di Facoltà quello previsto dall'art. 5 del vigente Statuto;</p> <p>h) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;</p>	<p>formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.</p> <p>f) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>g) per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;</p> <p>h) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio): l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinati dai Decreti ministeriali;</p> <p>i) per Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà: quelli previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";</p> <p>j) per Regolamento didattico: il Regolamento didattico o Manifesto del Corso di studio, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8; i Regolamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla medesima Facoltà confluiscono nel Manifesto annuale di Facoltà;</p>
--	---

<p>i) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determina il quadro generale delle attività ;</p> <p>j) per settori scientifico-disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;</p> <p>k) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p>l) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;</p> <p>m) per obiettivi formativi: l'insieme di</p>	<p>k) per Manifesto Generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.</p> <p>l) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determina il quadro generale delle attività coerenti al relativo decreto delle classi;</p> <p>m) per settori scientifico-disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;</p> <p>n) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p>o) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;</p> <p>p) per obiettivi formativi: l'insieme di</p>
--	--

<p>conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;</p>	<p>conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;</p>
<p>n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p>	<p>q) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p>
<p>o) per percorso formativo, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;</p>	<p>r) per percorso formativo: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;</p>
<p>p) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità.</p>	<p>s) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;</p>
<p>q) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al diploma di ogni titolo di studio.</p>	<p>t) per Diploma Supplement: la "relazione informativa" redatta in doppia lingua (italiano e inglese) e allegata al diploma di laurea e di laurea magistrale;</p>
<p>r) per Facoltà, oltre a quelle propriamente dette, anche la Scuola Speciale per Archivisti</p>	<p>u) per Dipartimenti e Facoltà: le strutture didattiche e di coordinamento di cui</p>

<p>e Bibliotecari e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, ad esse equiparate dallo Statuto ai fini del presente Regolamento didattico.</p> <p>s) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il singolo corso di studio;</p> <p>t) per area didattica l'insieme di più corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale;</p> <p>u) per consiglio di area didattica il consiglio competente per area didattica;</p>	<p>rispettivamente all'art. 11 e all'art. 12 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";</p> <p>v) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il singolo corso di studio di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";</p> <p>w) per Scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti nella fase degli studi <i>pre e post lauream</i>, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti; - la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, istituita ai sensi del decreto legge 20.8.1927, n. 1760 e ridefinita con legge 3.2.1963, n. 102 e finalizzata alla promozione del progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali e astronautiche; <p>x) per Area Didattica: l'insieme di più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale di cui all'art. 13 dello vigente Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";</p> <p>y) per Consiglio di Area Didattica: il relativo consiglio competente, che sostituisce il Consiglio di corso di studio ed è competente per tutti i corsi di studio appartenenti all'Area;</p> <p>z) per Commissione paritetica docenti-studenti: la Commissione mista docenti-studenti di ciascuna Facoltà, prevista dalla Legge 240/2010 e dall'art. 12 dello Statuto</p>
--	---

<p>v) per Università: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (ovvero l'Università "La Sapienza");</p> <p>w) per Atenei Federati: le articolazioni organizzative non personificate dell'Università;</p> <p>y) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (ovvero dell'Università "La Sapienza") emanato con decreto rettorale del 16 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.279 del 27.11.1999 con le successive modificazioni;</p> <p>Art. 2 - Autonomia didattica</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università di Roma "La Sapienza".</p> <p>2. Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio, approvati in base alla procedura prevista dalla vigente normativa, sono inseriti nella parte seconda del presente Regolamento.</p>	<p>dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";</p> <p>aa) per Università: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", denominata anche "Sapienza Università di Roma" e con denominazione breve "Sapienza";</p> <p>bb) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 261 dell'8 novembre 2012.</p> <p>Art. 2 - Autonomia didattica</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Master universitari, nonché dei percorsi complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, erogati dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati, istituibili ed attivabili dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza".</p> <p>2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, approvati in base alla procedura prevista dalla vigente normativa, sono inseriti nella parte seconda del presente Regolamento.</p>
--	---

<p>3. I Regolamenti delle singole Facoltà, approvati con le modalità stabilite dall'art. 5 dello Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.</p> <p>I Regolamenti delle Facoltà possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.</p> <p>Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.</p> <p>4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 7 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Facoltà, dei quali costituiscono parte integrante.</p> <p>5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Facoltà in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.</p> <p>6. I corsi di studio interfacoltà e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate ed approvati con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto per i Regolamenti di Facoltà.</p>	<p>3. I Regolamenti delle singole strutture, Dipartimenti e Facoltà, approvati con le modalità stabilite dagli artt. 11 e 12 dello Statuto, disciplinano, secondo le competenze previste dallo stesso Statuto, l'organizzazione didattica dei Corsi di studio ed i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.</p> <p>I suddetti Regolamenti possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, costituiti ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.</p> <p>Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o il soggetto al quale viene conferita la relativa responsabilità.</p> <p>4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 7.</p> <p>5. Parziali deroghe, autorizzate dal Senato Accademico, rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste in relazione alla specificità degli Ordinamenti didattici di riferimento.</p> <p>6. I Corsi di studio cui concorrono Dipartimenti coordinati da Facoltà differenti sono denominati interfacoltà ed i relativi Regolamenti didattici sono predisposti ai sensi del successivo art. 7, d'intesa tra le Facoltà interessate.</p>
---	---

<p>7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi o in base a normative specifiche ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e vengono approvati dalla Facoltà o dalle Facoltà di riferimento.</p> <p>8. Le disposizioni relative alle Scuole di dottorato ed ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, dal Senato Accademico .</p> <p>9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Manifesto generale degli studi, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Manifesto è emanato con decreto del Rettore.</p> <p>10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.</p>	<p>7. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi o in base a normative specifiche ed ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto.</p> <p>8. Le disposizioni relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Dottorato costituiscono materia di un apposito Regolamento approvato ed emanato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dello Statuto, dal Senato accademico, in conformità con le disposizioni del D.M. 45/2013 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Manifesto Generale degli Studi, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Manifesto è emanato con decreto del Rettore.</p> <p>10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare attraverso il portale di Ateneo, di cui garantisce il costante aggiornamento. Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o il soggetto al quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.</p>
---	--

TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3 - Titoli e Corsi di studio

1. Ai sensi del DM 270/2004, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", articolata in Atenei Federati secondo quanto previsto dal suo Statuto, rilascia i seguenti titoli di studio:

Laurea (I ciclo);

Laurea magistrale (II ciclo);

Dottorati di Ricerca (III ciclo) ;

Diplomi di Specializzazione (III ciclo);

Master universitari (di primo e di secondo livello).

Possono inoltre essere attivati corsi di alta formazione e di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.

TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3 - Titoli e Corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" rilascia i seguenti titoli di studio:

Laurea;

Laurea magistrale;

Diploma di Specializzazione;

Dottorato di Ricerca;

Master universitario (di primo e di secondo livello),

disciplinati dagli artt. da 14 a 18 del presente Regolamento.

2. Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" rilascia titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado a conclusione dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA).

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" può attivare, prevedendo il rilascio dei relativi attestati di frequenza da parte delle competenti strutture didattiche:

– corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

– corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ivi comprese le summer school. Questi corsi possono essere organizzati,

<p>2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.</p> <p>3. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.</p> <p>4. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p> <p>5. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. I Dottorati di ricerca e le Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono disciplinati da apposito regolamento, secondo quanto previsto dal</p>	<p>secondo opportune convenzioni, anche d'intesa con gli Ordini professionali, industrie, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro;</p> <p>– coerentemente con gli obiettivi della c.d. <i>terza missione</i>, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente, nonché corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di lingue straniere.</p> <p>4. La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.</p> <p>5. Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento, ad accesso programmato a livello nazionale, organizzato dalle Università in convenzione con le istituzioni scolastiche, alla cui conclusione, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento.</p>
--	---

<p>successivo art.17.</p> <p>7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.</p> <p>8. I Master universitari di primo e di secondo livello, di cui all'art. 9 del DM 270/2004, ed i corsi di alta formazione e di formazione finalizzata sono regolamentati dal successivo art.18. e dal relativo regolamento.</p> <p>8. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.</p> <p>9. Il Rettore può delegare il rilascio dei titoli di studio, di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 4, ai Presidenti degli Atenei Federati.</p> <p>10. L' Università "La Sapienza" di Roma assicura periodicamente la revisione dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.</p> <p>11. I Consigli Accademici degli Atenei Federati propongono, periodicamente, al Senato Accademico la revisione dell'elenco</p>	<p>6. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono equivalenti, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.</p> <p>7. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", attraverso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, eroga agli studenti percorsi formativi complementari a quelli previsti dagli ordinamenti e conferisce per tale attività apposito diploma della Scuola.</p>
--	--

dei Corsi di studio da loro attivati, anche insieme ad altri Atenei Federati dell'Università "La Sapienza" o altre Università italiane ed estere, verificando il conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto anche in termini quantitativi. Il Senato Accademico può accogliere le proposte di modifica, corredate del parere dei Nuclei di Valutazione competenti, o può rinviare ad essi, con decisione motivata, le proposte ritenute insoddisfacenti. Compete ai Consigli Accademici assumere le iniziative necessarie per adeguare l'attività formativa dei rispettivi Atenei Federati all'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici di propria competenza, prestando una particolare attenzione alle esigenze sociali del paese, alle figure professionali emergenti ed alla richiesta di qualificazione culturale e professionale del territorio.

12. I Corsi di Laurea e di Laurea magistrale riformati ai sensi del D.M. 270/04 attivabili presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con l'indicazione dell' Ateneo Federato e della Facoltà che rilasciano il titolo di studio, sono riportati nella seconda parte del presente Regolamento Didattico unitamente al relativo ordinamento didattico di Corso di studio. Essi definiscono la denominazione dei Corsi di studio, con l'indicazione della classe di appartenenza, gli obiettivi formativi specifici, i requisiti di ammissione e le modalità di conferimento e di recupero degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, il quadro generale delle attività formative con il numero dei crediti ad esse associati e i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali obbligatorietà di frequenza e le modalità di conseguimento dei crediti e dei

<p>titoli di studio.</p> <p>Art. 4 - Rilascio titoli congiunti , doppi e multipli.</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 3, co. 10 del DM 270/2004, "La Sapienza" Università di Roma può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altre università italiane o straniere sulla base di apposite convenzioni che possono anche essere stipulate direttamente dagli Atenei Federati. Le convenzioni con università straniere possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.</p>	<p>Art. 4 - Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli.</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 3, c. 10 del D.M. 270/2004, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" può rilasciare titoli di studio (laurea e/o laurea magistrale) anche congiuntamente con altre università italiane o straniere sulla base di apposite convenzioni. In coerenza con le disposizioni vigenti, "La Sapienza" può prevedere l'attivazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Corsi di studio interateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo o di un titolo multiplo; b) percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo doppio o di un titolo multiplo. <p>2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo hanno un unico Ordinamento ed un unico Regolamento didattico, approvato da tutte le Università partner e presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la gestione amministrativa e finanziaria è di competenza di una sola Università, nel caso di Corsi di studio interateneo che non coinvolgono partner stranieri; b) le immatricolazioni devono essere effettuate presso una sola delle Università partner; c) tutti gli studenti devono seguire il proprio percorso formativo e sostenere i relativi esami presso la sede partner competente per gli specifici segmenti formativi (1°/2° semestre; 1°/2° anno). Non possono in nessun caso completare il proprio percorso presso una sola sede; d) la mobilità degli studenti non è effettuata in
--	--

regime di "scambio.

3. I percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo sono dei percorsi didattici integrati concordati con le Università partner, nel rispetto dell'Ordinamento del Corso di studio che li prevede e del relativo Regolamento didattico. I Corsi di studio che prevedono la possibilità per i propri studenti di aderire ad un percorso di studio internazionale presentano le seguenti caratteristiche:

- a) ogni sede ha la gestione amministrativa e finanziaria del proprio corso;
- b) l'immatricolazione può essere effettuata indifferentemente presso uno degli Atenei convenzionati;
- c) le attività previste nel percorso formativo sono erogate integralmente in tutte le Università partner;
- d) lo studente che non aderisce al programma di studio internazionale, o che dovesse recedere dallo stesso, completa il proprio percorso formativo presso l'Università in cui si è immatricolato;
- e) gli studenti che optano per il programma di studio internazionale hanno l'obbligo di svolgere presso l'Ateneo partner almeno 1 semestre o conseguire presso l'Ateneo partner almeno 30 CFU;
- f) la mobilità degli studenti è effettuata in regime di "scambio.

2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali. Per i percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, le convenzioni devono, altresì, riportare le tabelle di

<p>3. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso università straniere verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 21. Nel caso di doppi titoli la convenzione con le università straniere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.</p> <p>4. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate.</p> <p>5. Gli Atenei Federati possono attivare, ai sensi dell'art.6, comma 2 della legge 341/90 anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, – corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. Questi corsi possono essere organizzati, secondo opportune convenzioni, anche d'intesa con gli Ordini professionali, industrie, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro. Per queste attività gli Atenei Federati rilasciano i relativi attestati di frequenza. – corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente. 	<p>corrispondenza degli insegnamenti erogati nelle Università partner.</p> <p>5. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso università straniere verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 21. Nel caso di doppi titoli la convenzione con le università straniere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.</p> <p>6. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Nel caso di Corsi di studio interateneo che prevedono il conseguimento di un titolo congiunto, può essere rilasciata un unico diploma con l'indicazione delle Università convenzionate o singoli diplomi da parte di ciascuno degli Atenei coinvolti. Negli altri casi, è previsto il rilascio di due o più diplomi a seconda del numero delle Università partner.</p>
--	---

<p>Art. 5 - Strutture didattiche</p> <p>1. Le Strutture didattiche che possono essere attivate dall'Università sono, nell'ordine:</p> <p>a) le Facoltà;</p> <p>b) i Consigli di Corso di studio, articolati in Consigli di Corso di Laurea, Corso di Laurea magistrale, Corso di specializzazione, Scuola di Dottorato di ricerca e Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario. Le Facoltà possono istituire Aree didattiche nelle quali si riuniscono più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. Le aree didattiche si dotano di appositi consigli, in questo caso i Consigli di Area didattica sostituiscono i singoli Consigli di Corso di studio il cui regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art.7.</p> <p>c) le eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi, di orientamento e tutorato.</p> <p>2. Le strutture didattiche di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma si dotano di un apposito regolamento che ne disciplina i compiti e la composizione. Resta ferma la composizione del Consiglio di Facoltà così come prevista dallo Statuto.</p>	<p>Art. 5 - Strutture didattiche</p> <p>1. Le strutture di cui all'art. 10 comma 3 del vigente Statuto che hanno competenze in ordine all'attività didattica per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" sono:</p> <p>a) i Dipartimenti,</p> <p>b) le Facoltà,</p> <p>così come risultanti nell'apposita banca dati ministeriale.</p> <p>2. La Scuola Superiore di Studi Avanzati è diretta alla promozione e alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di formazione, finalizzati alla valorizzazione di competenze scientifiche rilevanti come base per la formazione alla ricerca. Tale intento è perseguito attraverso il rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali e la promozione dell'accesso di studenti particolarmente meritevoli alla ricerca avanzata.</p> <p>2 bis. La Scuola di Ingegneria Aerospaziale rilascia titoli di studio specialistici di terzo livello a coloro che siano già in possesso di laurea magistrale in Ingegneria. A tal fine promuove e coordina percorsi formativi inerenti ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, quali master, dottorati e corsi di alta formazione.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il singolo Corso di studio realizza l'offerta formativa ed è coordinato da uno specifico Consiglio. Le strutture didattiche possono istituire Aree Didattiche nelle quali si riuniscono più Corsi di Studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. Le Aree Didattiche sono coordinate da un apposito Consiglio. il presente Regolamento.</p>
--	--

<p>3. Corsi di studio “interfacoltà” (tra Facoltà dello stesso Ateneo Federato), “interateneo”, (tra Facoltà appartenenti a differenti Atenei Federati) possono essere attivati ai sensi</p>	<p>4. Rispetto alle funzioni affidate dallo Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due tipologie di Corsi di Studio e conseguentemente della/e relativa/e Aree Didattiche:</p> <p>a) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di un singolo Dipartimento (come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera m dello Statuto). In tal caso spetta al Dipartimento il coordinamento dell’assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti e relative attività formative, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;</p> <p>b) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Ad esso concorrono diversi Dipartimenti, ed è coordinato dalla Facoltà cui afferisce il Dipartimento di riferimento del/i Corso/i di Studio stesso. In tal caso il compito di assegnare i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, per la copertura degli insegnamenti e di tutti gli aspetti della didattica integrativa, spetta ai Dipartimenti che concorrono all’attività del Corso di Studio. Qualora il Corso di Studio preveda insegnamenti relativi a Settori scientifico-disciplinari non presenti all’interno del Dipartimento di riferimento, il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio segnala l’esigenza del Settore scientifico-disciplinare al/ai Dipartimento/i di pertinenza.</p> <p>5. I Corsi di studio cui concorrono più Dipartimenti coordinati da Facoltà diverse, sono denominati interfacoltà. Per ciascuno di tali Corsi viene individuata la Facoltà di riferimento ai fini amministrativi. I</p>
--	---

delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, dotandosi sin dalla istituzione di opportuni regolamenti che disciplinano anche i rapporti tra le facoltà coinvolte.

Art. 6 - Ordinamenti dei corsi di studio

1. Per ciascun corso di studio istituito presso l'Università di Roma, "La Sapienza" il presente regolamento contiene, in allegato, lo specifico ordinamento didattico.

2. L'ordinamento didattico del corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali:

- determina la denominazione e indica la classe di appartenenza del corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 co. 3 dei DD.MM. del 16 marzo 2007;
- indica l'Ateneo Federato e la Facoltà ed eventualmente gli Atenei Federati e le Facoltà che attivano il corso di studio;
- determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi

regolamenti dei Corsi di studio interfacoltà devono necessariamente contenere, oltre all'indicazione del Dipartimento e della relativa Facoltà di riferimento ai fini amministrativi, per ogni Dipartimento (di riferimento e associato), le seguenti informazioni: misura percentuale con cui si contribuisce alla sostenibilità dell'offerta formativa in termini di requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico del Corso di studio (docenti di riferimento); numero e SSD dei docenti messi a disposizione del corso per la copertura dei 90/60 CFU in termini di insegnamenti secondo le relative disposizioni ministeriali vigenti; misura percentuale di attribuzione delle tasse degli studenti immatricolati ed iscritti.

Art. 6 - Ordinamenti dei Corsi di studio

1. Per ciascun Corso di studio istituito presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" la seconda parte del presente regolamento riporta lo specifico Ordinamento didattico.

2. L'Ordinamento didattico del Corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:

- la denominazione, in italiano e in inglese, e la classe di appartenenza del Corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 co. 3 dei DD.MM. del 16 marzo 2007;
- il Dipartimento di riferimento e quelli eventualmente concorrenti;
- la lingua in cui si tiene il corso;
- gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati con

<p>formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, della produzione e dei servizi, evidenziandone la specificità dell'offerta didattica. L'ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina il quadro generale delle attività formative da inserire nei percorsi formativi e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, co.1 del Regolamento generale sull'autonomia (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso (art.11, co.3, lett. c); - individua, secondo le indicazioni del presente regolamento, le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le modalità di verifica di tali conoscenze; - determina le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. - la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa; <p>- il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art.7 del presente Regolamento;</p>	<p>riferimento alle funzioni e alle competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L'Ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;</p> <ul style="list-style-type: none"> – il quadro generale delle attività formative (in italiano e in inglese), da inserire nei percorsi formativi e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, co.1 del Regolamento generale sull'autonomia (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso (art.11, co.3, lett. c); – le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio e le modalità di verifica di tali conoscenze, secondo le indicazioni del presente regolamento; – le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; – la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa. Tale frazione non può essere comunque inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico; – il numero massimo di crediti riconoscibili complessivamente per i corsi di Laurea e Laurea magistrale che a norma dell'art. 14 della legge 240/2010 è pari a 12 CFU. <p>3. Tutto l'ordinamento dei Corsi di studio che prevedono l'erogazione di almeno un intero curriculum in lingua straniera e/o che portano al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con partner stranieri, deve essere</p>
---	---

<p>3. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.</p>	<p>redatto sia in italiano sia in inglese.</p> <p>4. I corsi di Laurea afferenti alla stessa classe condividono le attività di base e caratterizzanti per almeno 60 CFU, salvo il caso in cui siano stati dichiarati "non affini" con delibera del Senato Accademico.</p> <p>5. Ciascun Ordinamento didattico può prevedere, in presenza di sufficienti risorse di docenti, che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. d) dello Statuto, i Dipartimenti propongono gli ordinamenti didattici e/o le relative modifiche dei Corsi di Studio di loro prevalente competenza, o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, anche su segnalazione delle Commissioni paritetiche, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà interessata/e per le relative deliberazioni entro i termini da queste stabiliti, all'interno del calendario definito a livello di Ateneo. Le Facoltà, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte pervenute, le approvano per quanto di competenza e provvedono ad inoltrarle al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che si esprimono dopo avere acquisito i pareri della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.</p> <p>Il Rettore emana infine il provvedimento di approvazione degli ordinamenti, dopo che sia intervenuto il parere favorevole del MIUR CUN.</p> <p>6. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità previste dalla normativa vigente</p>
--	---

<p>Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio</p> <p>1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono emanati dai Presidenti degli Atenei Federati, su proposta delle Facoltà interessate, in seguito ad approvazione da parte dei Consigli Accademici.</p> <p>2. I regolamenti dei Corsi di studio "interateneo", di cui all'art. 5 comma 3, sono emanati congiuntamente dai Presidenti degli Atenei Federati interessati ai Corsi, dopo approvazione dei rispettivi Consigli Accademici. Tale approvazione dovrà essere obbligatoriamente preceduta dal parere delle Commissioni paritetiche di cui al comma 8 del presente articolo.</p> <p>3. I regolamenti delle strutture didattiche "interuniversitarie", di cui agli artt. 4 e 5 sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori delle Università interessate, previa approvazione dei rispettivi Senati Accademici. Il Rettore può delegare i Presidenti degli Atenei Federati interessati all'emanazione dei regolamenti delle Strutture didattiche interuniversitarie.</p> <p>4. Nel rispetto dell'art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per</p>	<p>e da eventuali linee guida degli Organi competenti, nel rispetto, altresì, della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi.</p> <p>Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio</p> <p>1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative sono inserite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, che contengono, altresì, i percorsi formativi offerti in coerenza con la relativa Didattica programmata inserita nella banca dati ministeriale, secondo il disposto dell'art. 12 del D.M. 270/2004.</p> <p>2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dal Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sentiti tutti i Dipartimenti coinvolti, sono approvati dal Dipartimento di riferimento del corso e dalla Giunta di Facoltà (dalle Giunte delle Facoltà coinvolte nel caso di Corsi interfacoltà). Nel caso di Corsi interateneo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il regolamento del Corso di Studio deve essere concordato con le Università partner, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione, ed approvato, per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con le medesime modalità previste per i Corsi di studio di Ateneo. I Regolamenti didattici sono ratificati dalla Commissione Didattica di Ateneo, che può indicarne le eventuali modifiche.</p> <p>3. Nel rispetto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e di quanto previsto dalle norme vigenti in</p>
--	---

<p>l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano ed esplicitano nel rispetto delle norme statutarie, del presente regolamento e di quanto previsto dall'ordinamento del singolo corso:</p>	<p>materia di accreditamento dei Corsi di studio, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano ed esplicitano nel rispetto delle norme statutarie, del presente regolamento e di quanto previsto dall'Ordinamento del singolo corso:</p>
<p>a) i percorsi formativi offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;</p>	<p>a) le modalità di verifica dell'adeguatezza delle competenze e delle conoscenze iniziali necessarie per seguire proficuamente il Corso di studi e le modalità di recupero, ove previste;</p>
<p>b) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli;</p>	<p>b) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei risultati di apprendimento previsti per ciascun insegnamento, in coerenza con le funzioni e le competenze previste come obiettivi formativi del Corso di studio;</p>
<p>c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;</p>	<p>c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;</p>
<p>d) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;</p>	<p>d) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;</p>
<p>e) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;</p>	<p>e) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, specificando le modalità di fruizione e di verifica "in presenza" ad esse connesse;</p>
<p>f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;</p>	<p>f) le modalità della verifica del profitto;</p>
<p>g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;</p>	<p>g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti, delle altre competenze richieste e i relativi crediti, dei risultati degli eventuali <i>stages</i>, tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;</p>
<p>h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;</p>	<p>h) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;</p>
<p>i) le modalità di verifica dei risultati degli eventuali stages, tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;</p>	<p>i) le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione degli</p>
<p>j) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;</p>	
<p>k) le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione degli</p>	

<p>studenti non impegnati a tempo pieno;</p> <p>l) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio de “La Sapienza”, diversi da quello regolamentato o di altre Università;</p> <p>m) le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora i Consigli ritengano obsoleti i contenuti culturali per l’essere passato troppo tempo dal loro sostenimento, diversificati tra tempo pieno e tempo parziale;</p> <p>n) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;</p> <p>o) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;</p> <p>p) tutto quanto non già previsto e che riguardi lo svolgimento dell’attività didattica non riservato alla competenza dell’Università o degli Atenei Federati.</p> <p>5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà, interateneo e interuniversità stabiliscono, inoltre, le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e attribuiscono a una tra le Facoltà conferenti l’iscrizione degli studenti e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle</p>	<p>studenti non impegnati a tempo pieno;</p> <p>j) i percorsi formativi offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei percorsi formativi individuali;</p> <p>k) il percorso di eccellenza eventualmente previsto;</p> <p>l) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri Corsi di studio;</p> <p>m) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, diversi da quello regolamentato o di altre Università;</p> <p>n) le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora i Consigli ne ritengano obsoleti i contenuti culturali;</p> <p>o) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;</p> <p>p) le eventuali attività di accompagnamento dei laureati e dei laureandi verso il mondo del lavoro;</p> <p>q) i docenti del Corso di studio necessari ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento dei Corsi di studio;</p> <p>r) le responsabilità nella gestione del Corso di studio e nell’assicurazione di qualità.</p>
--	--

<p>convenzioni.</p> <p>6. L'insieme dei regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio una volta approvati confluiscono, entro i tempi stabiliti, nei Manifesti annuali delle Facoltà interessate.</p> <p>7. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli accademici degli Atenei Federati, non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel Manifesto annuale di Facoltà, previa approvazione dei Consigli di Facoltà di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.</p> <p>8) Sono istituite le Commissioni didattiche paritetiche ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.M. 270/04 con il compito di esprimere pareri sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.</p> <p>Art. 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio</p> <p>1. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.</p>	<p>4. L'insieme dei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio una volta approvati confluiscono nei Manifesti annuali delle Facoltà, pubblicati nel sito web di Ateneo.</p> <p>Art. 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio</p> <p>1. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I nuovi Corsi di Studio sono istituiti, nel rispetto della normativa sui requisiti e per</p>
--	--

<p>I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.</p> <p>2. L'Università attiva o disattiva i Corsi di studio con autonome delibere del Senato accademico nel rispetto delle normative vigenti, secondo le procedure indicate nell'art. 3, comma 1.</p> <p>3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.</p> <p>4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Università di Roma "La Sapienza" assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, secondo appropriate norme, presenti nei regolamenti didattici delle Facoltà, che possono prevedere anche la possibilità di passare ad altri Corsi di Studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti per un loro riconoscimento totale o parziale. Il Senato accademico si pronuncia, su richiesta dei singoli Consigli di facoltà sulla eventuale disattivazione dei Regolamenti dei corsi di</p>	<p>l'accreditamento, su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento e la sostenibilità sul piano didattico e logistico per l'intera durata del corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per il relativo parere e il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse strutturali disponibili, avendo acquisito, per le rispettive competenze, i pareri della Commissione didattica di Ateneo, del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato Accademico.</p> <p>I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.</p> <p>2. L'Università attiva o disattiva i Corsi di studio con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>3. I Corsi di studio possono essere istituiti con integrale erogazione in lingua straniera; in tal caso, le attività didattiche sono denominate e svolte nella medesima lingua, come pure le verifiche del profitto.</p> <p>4. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, secondo appropriate norme, presenti nei Regolamenti didattici delle Facoltà, che possono prevedere anche la possibilità di passare ad altri Corsi di Studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti con il loro riconoscimento totale o parziale.</p>
--	--

<p>studio previgenti al D.M. 509/99.</p> <p>Art. 9 - Crediti formativi universitari</p> <p>1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. Un credito formativo universitario — nel seguito chiamato credito — è l'unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del DM 270/2004. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative richieste dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).</p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di un'altra forma di verifica del profitto prevista dai regolamenti didattici.</p> <p>4. La valutazione del profitto dello studente è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.</p>	<p>Art. 9 - Crediti formativi universitari</p> <p>1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. Il credito formativo universitario — nel seguito chiamato credito — è l'unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del DM 270/2004. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative richieste dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).</p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di un'altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento didattico del singolo Corso di studio.</p> <p>4. La valutazione del profitto dello studente è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. La valutazione delle prove di idoneità è espressa con un giudizio.</p>
---	---

<p>5. Nei Regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea magistrale non regolato da normative dell'Unione Europea.</p> <p>Con delibera degli Organi Accademici sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.</p> <p>6. Nei limiti previsti dalla norma e dagli ordinamenti i Consigli di Corso di studio o di Area didattica possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. (art.5, co.7 del Regolamento generale sull'autonomia).</p> <p>Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio, in conformità con le linee di indirizzo degli Organi Accademici. In ogni caso il numero massimo di crediti riconoscibili non può essere superiore a 60 per le lauree e 40 per le lauree magistrali.</p> <p>Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di</p>	<p>5. Nei Regolamenti didattici di Corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea magistrale non regolato da normative dell'Unione Europea.</p> <p>6. Nei limiti previsti dalla norma e dagli Ordinamenti i Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5, comma 7 del Regolamento generale sull'autonomia).</p> <p>In ogni caso, ai sensi della Legge 240/2010, il numero massimo di crediti riconoscibili, a fronte delle attività appena citate, non può essere superiore a 12 complessivamente, tra corsi di I e II livello.</p> <p>Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, di cui all'art. 18, comma 6 del presente Regolamento, deve avvenire con le regole e nei limiti stabiliti dall'art. 14 della Legge 240/2010 e deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato.</p> <p>Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di</p>
--	---

<p>corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.</p> <p>7. I crediti relativi alla conoscenza di lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dalle Facoltà, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.</p> <p>8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.</p>	<p>corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di Laurea magistrale, sia nel caso delle attività previste al primo comma del presente articolo, sia per quelle riconosciute per carriere universitarie pregresse.</p> <p>7. I crediti relativi alla conoscenza di lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dal Consiglio di Corso di studio o Area Didattica, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.</p> <p>8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.</p> <p>In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.</p> <p>9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di Laurea o di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p>
--	---

<p>9. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.</p> <p>Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative</p> <p>1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.</p> <p>2. Gli ordinamenti dei Corsi di studio richiedono allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali viene definita quale "obbligo</p>	<p>10. Il riconoscimento degli studi e dei titoli conseguiti all'estero compete ai Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, qualora non diversamente disposto dalla normativa vigente. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di Laurea o di Laurea magistrale con eventuali indicazioni dei crediti da acquisire precedentemente.</p> <p>11. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.</p> <p>Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative</p> <p>1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.</p> <p>2. Negli Ordinamenti dei Corsi di studio, ai fini della valutazione del possesso di un'adeguata preparazione iniziale da parte dello studente, vengono definite le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Per i corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente; la mancanza di tali requisiti culturali viene definita quale "obbligo formativo</p>
--	--

formativo aggiuntivo”.

3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo, i Consigli di Facoltà e/o dei Corsi di studio possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dai Consigli Accademici degli Atenei federati. Il Regolamento didattico dei corsi di studio può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata agli studenti immatricolandi e, quindi, facoltativa.

4. In presenza di un obbligo formativo aggiuntivo, il regolamento di Corso di studio interessato indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

L'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi, verificato con modalità definite nel Regolamento di corso di studio non può comportare l'attribuzione di crediti formativi universitari, può invece condizionare l'iscrizione al secondo anno di corso.

5. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata

aggiuntivo”.

3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo, le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti e/o i Consigli di Corsi di Studio e di Area Didattica, possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata agli studenti immatricolandi e, quindi, facoltativa.

4. Nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio sono indicate le modalità per l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi, che, in ogni caso, deve avvenire entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

Il superamento delle prove connesse agli obblighi formativi aggiuntivi, verificato con modalità definite nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio non può comportare l'attribuzione di crediti formativi universitari. Il loro mancato superamento condiziona l'iscrizione al secondo anno di corso.

5. Per l'ammissione ad un corso di Laurea, è necessario aver conseguito un Diploma di scuola secondaria superiore di durata

<p>quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari. E' altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori altri obblighi formativi derivanti dalla verifica della preparazione.</p> <p>Le Facoltà definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato è condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo, le Facoltà possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.</p> <p>6. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e i criteri di</p>	<p>quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari. E' altresì consentita l'ammissione a un corso di Laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori altri obblighi formativi derivanti dalla verifica della preparazione.</p> <p>Le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti, e/o i Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica dell'obbligo formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato è condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo, le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti, e/o i Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.</p> <p>6. Per l'ammissione ad un corso di Laurea magistrale è necessario aver conseguito la Laurea, o Diploma universitario di durata triennale, o un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento didattico di ciascun corso di Laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e i criteri di verifica dell'adeguatezza</p>
---	---

<p>verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p> <p>7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge n.264/1999.</p> <p>Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 544/2007, il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca.</p> <p>L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.</p> <p>Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.</p> <p>8. I titoli necessari all'ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master universitari sono indicati nei</p>	<p>della personale preparazione.</p> <p>7. L'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai Corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 264/1999.</p> <p>Il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di Laurea e di Laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento è trasmessa al Ministero.</p> <p>Per i corsi di Laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>8. I titoli necessari all'ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master universitari sono indicati nei rispettivi</p>
---	---

<p>rispettivi regolamenti e/o bandi.</p> <p>9. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.</p>	<p>regolamenti e/o bandi.</p> <p>9. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio per l'iscrizione a una Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca.</p>
<p>Art. 11 - Manifesto degli studi, percorsi formativi e piani di studio</p> <p>1. Entro il termine stabilito dalla normativa ministeriale, i Consigli Accademici degli Atenei Federati approvano il Manifesto generale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, comprensivi dei Regolamenti dei singoli Corsi di studio interni e di quelli dei Corsi di studio interfacoltà, interateneo o interuniversità, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dalle Strutture didattiche competenti e approvati dai Consigli di Facoltà.</p> <p>2. Il Manifesto annuale di Facoltà, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le</p>	<p>Art. 11 - Manifesto degli studi e percorsi formativi</p> <p>1. Entro il termine stabilito dalla normativa ministeriale, il Senato Accademico approva l'Offerta Formativa annuale. Con successivo Decreto del Rettore è emanato il Manifesto Generale degli Studi, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di studio attivati. Il Manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.</p> <p>2. Il Manifesto annuale di Facoltà, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio coordinati dalla Facoltà e dai Dipartimenti ad essa afferenti. Esso indica, in conformità ai contenuti degli ordinamenti didattici</p>

<p>indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso e le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati;</p>	<p>approvati dal Ministero, i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso e le modalità di accesso ai Corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche e integrazioni; i percorsi formativi dei Corsi di studio con i relativi insegnamenti.</p>
<p>le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.</p>	<p>3. Il Manifesto annuale di Facoltà contiene, inoltre, la didattica erogata nell'a.a. di riferimento, cioè l'elenco delle attività formative offerte agli studenti dei vari anni di corso; i docenti responsabili di ciascuna attività; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di percorsi formativi individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.</p>
<p>3. Modifiche al Manifesto annuale di Facoltà possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le medesime procedure previste per l'approvazione dello stesso e solo prima della emanazione del Manifesto generale degli studi.</p>	
<p>4. Nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei percorsi formativi fissati nel Manifesto annuale di Facoltà dal Regolamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un piano di studi individuale, comunque formulato nel rispetto degli ordinamenti didattici; in tal caso lo studente deve presentare il proprio piano di studi al Consiglio competente, secondo modalità da questo definite.</p>	<p>4. Nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei percorsi formativi fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un percorso formativo individuale, comunque formulato nel rispetto del Regolamento didattico del Corso di studio; in tal caso lo studente deve presentare il proprio percorso formativo al Consiglio competente, secondo modalità da questo definite.</p>

5. L'Università emana ogni anno entro il 1° luglio il Manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il Manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.

Art. 12 - Orientamento e tutorato

1. I Consigli Accademici degli Atenei Federati provvedono, con un apposito regolamento, a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Università prevede l'istituzione di strutture centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, anche mediante la creazione di un centro di servizi. Tale centro può operare anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di altri enti esterni, pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei docenti nella

Art. 12 – Orientamento, tutorato e placement

1. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza" provvede a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Università prevede l'istituzione di strutture centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente; esse operano anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica.

<p>realizzazione effettiva di tali attività rappresenta compito istituzionale.</p> <p>4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e i Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo della struttura di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale interessato, possono offrire:</p> <p>a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola secondaria superiore, finalizzate soprattutto alla pre-iscrizione;</p> <p>b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;</p> <p>c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.</p> <p>5. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.</p> <p>6. In materia di orientamento nel corso degli studi, le Facoltà ed i Corsi di studio diffondono, attraverso l'attività di tutorato dei docenti, informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti per aiutarli nello svolgimento corretto del loro processo di formazione e favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da qualificati collaboratori (ivi inclusi i docenti di Scuola Media Superiore e personale esterno all'Università). I collaboratori saranno scelti dalle strutture</p>	<p>4. In materia di orientamento in ingresso, le strutture didattiche, eventualmente con il supporto organizzativo della struttura centrale di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale interessato, possono offrire:</p> <p>a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola secondaria superiore, finalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata del Corso di studio;</p> <p>b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;</p> <p>c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.</p> <p>5. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.</p> <p>6. In materia di orientamento in itinere, le strutture didattiche diffondono, attraverso l'attività di tutorato dei docenti, informazioni sui percorsi formativi dei singoli Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sulle iniziative per gli studenti per aiutarli nello svolgimento corretto del loro processo di formazione e favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da qualificati collaboratori (ivi inclusi i docenti di Scuola Media Superiore e personale esterno all'Università). I collaboratori saranno scelti</p>
--	--

<p>didattiche interessate secondo regole che sono specificate nei singoli regolamenti.</p> <p>7. In materia di orientamento post-universitario e di accesso al mondo del lavoro, gli Atenei Federati e le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui agli artt. 19 e 26 del presente regolamento:</p> <p>a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di preparazione agli esami di stato; c) corsi di formazione professionale. d) corsi di formazione permanente e ricorrente.</p> <p>Art. 13 - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche delle Facoltà</p> <p>1. Le Facoltà programmano e gestiscono le attività didattiche/i corsi di studio secondo criteri di qualità internazionalmente riconosciuti, che l'Università assicura mediante processi di valutazione interna ed esterna, impegnando apposite risorse e strutture, e sviluppando procedure per misurare e migliorare i risultati delle attività formative e dei relativi servizi. Le competenti strutture acquisiscono le opinioni degli studenti su attività e servizi. Una valutazione della soddisfazione degli studenti viene svolta per ciascun insegnamento attivato presso ogni corso di studio. Ulteriori attività di valutazione considerano il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.</p>	<p>dalle strutture didattiche interessate secondo regole che sono specificate nei singoli regolamenti.</p> <p>7. In materia di orientamento in uscita e di accesso al mondo del lavoro, le strutture didattiche, previo parere favorevole dei competenti organi accademici dell'Università, possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui agli artt. 19 e 26 del presente regolamento:</p> <p>a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di preparazione agli esami di stato; c) corsi di formazione professionale; d) corsi di formazione permanente e ricorrente.</p> <p>Art. 13 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche</p> <p>1. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza" promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica seguendo gli standard europei. A tal fine, Sapienza ha attivato un Presidio per l'Assicurazione della Qualità (Team Qualità). Il Presidio favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità dell'Ateneo in tutti i Corsi di studio. La struttura del Presidio e le relative procedure e attività sono consultabili sul sito di Ateneo.</p> <p>2. Il sistema di assicurazione e valutazione della qualità delle attività formative dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", a livello centrale, si avvale del Team Qualità, ai sensi della normativa nazionale e del vigente Statuto. A livello di Facoltà, si avvale del Comitato di monitoraggio, della Commissione paritetica docenti-studenti, della Commissione didattica</p>
---	--

<p>Tutti i corsi inseriti nella parte 2° del presente Regolamento sono tenuti alla adozione di un presidio per l'assicurazione della qualità conforme agli standard europei.</p>	<p>di Facoltà, ove istituita. A livello di Corso di studio e di Area Didattica, si avvale della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità, responsabile della redazione dei periodici rapporti di riesame.</p>
<p>2. In ogni Facoltà sono istituiti, un Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica e scientifica della Facoltà e un Osservatorio degli Studenti che, tra l'altro, svolgono i compiti di osservatorio permanente delle attività didattiche; i regolamenti didattici di facoltà possono prevedere anche la costituzione di Commissioni didattiche di programmazione e coordinamento didattico. Per ciascun corso inserito nella parte 2° del presente Regolamento viene costituita una Commissione per l'autovalutazione e la promozione della qualità a cui partecipano rappresentanti degli studenti; nel caso la componente studentesca risulti paritaria le predette Commissioni possono assolvere alle funzioni ascritte dall'art.7 comma 8.</p>	<p>3. Il Comitato di monitoraggio, istituito presso ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica, operando a supporto anche del Nucleo di valutazione di Ateneo.</p>
<p>3. Il Nucleo di valutazione di Facoltà e le Commissioni sono composte secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà coerentemente allo Statuto.</p>	<p>4. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio; segnala disfunzioni e avanza proposte al riguardo.</p>
<p>4. Il Nucleo di valutazione di Facoltà , tra l'altro:</p>	<p>5. Qualora istituita dal Regolamento di Facoltà, la Commissione didattica di Facoltà, ha il compito di supportare le strutture didattiche formulando pareri non vincolanti e proposte sull'offerta formativa complessiva della Facoltà, con particolare riguardo ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio. Ciascuna Commissione è composta secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà coerentemente allo Statuto.</p>
<p>a) collabora con le strutture di valutazione dell'Università alle rilevazioni e alle valutazioni attinenti alla efficienza e alla efficacia dei corsi, nonché al rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi posti dalla normativa vigente e dalle delibere del Senato accademico.</p>	<p>6. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di studio opera a supporto del Team Qualità, secondo le regole definite dallo stesso.</p>
<p>b) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività formativa, anche attraverso specifici</p>	

<p>questionari da sottoporre agli studenti;</p> <p>c) formula una relazione annuale per il Consiglio di Facoltà in cui propone iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;</p> <p>d) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e, insieme all'Osservatorio degli Studenti e alle Commissioni, sulla coerenza delle varie attività con gli specifici obiettivi formativi programmati e con i crediti ad esse assegnati.</p>	
<p>TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche</p>	<p>TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche</p>
<p>Art. 14 - Corsi di laurea</p>	<p>Art. 14 - Corsi di Laurea</p>
<p>1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.</p>	<p>1. La Laurea è conseguita al termine del relativo corso di Laurea. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito i 180 crediti previsti dall'Ordinamento didattico. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.</p>
<p>2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.</p>	<p>2. I corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.</p>
<p>3. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito i 180 crediti previsti dall'Ordinamento didattico.</p>	<p>3. La durata normale dei corsi di Laurea, per gli studenti a tempo pieno, è di tre anni.</p>
<p>4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi</p>	<p>4. I corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi</p>

<p>formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.</p> <p>I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.</p> <p>I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi attivati nella classe.</p> <p>5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.</p> <p>Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.</p> <p>6. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dagli Ordinamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dagli artt .6 e 10.</p>	<p>formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.</p> <p>I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.</p> <p>I diversi corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi attivati nella classe.</p> <p>5. L'Università può istituire un corso di Laurea nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.</p> <p>Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.</p> <p>6. Per l'iscrizione ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli Ordinamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 10.</p>
--	--

<p>Art. 15 - Corsi di laurea magistrale</p> <p>1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.</p> <p>2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>	<p>7. I corsi di laurea possono prevedere al loro interno uno specifico percorso integrativo, denominato percorso di eccellenza. Esso consiste in attività formative aggiuntive a quelle del Corso di studio stesso, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica, che vengano ammessi al percorso. Il percorso di eccellenza deve essere previsto all'interno del Regolamento didattico del Corso di studio ed è disciplinato da apposito Regolamento.</p> <p>Art. 15 - Corsi di Laurea magistrale</p> <p>1. La Laurea magistrale è conseguita al termine del corso di Laurea magistrale. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito 120 crediti. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.</p> <p>2. I corsi di Laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p> <p>3. L'Università può istituire un corso di Laurea magistrale nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.</p> <p>Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione</p>
--	---

<p>3. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, sono richiesti dagli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio.</p> <p>Fanno eccezione i Corsi regolati da normative dell'Unione Europea o nazionali che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.</p> <p>4. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni dopo la laurea. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti.</p> <p>5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.</p> <p>Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.</p> <p>Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.</p>	<p>al secondo anno.</p> <p>4. Per l'iscrizione ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano i requisiti curriculari necessari per l'iscrizione, che devono, in ogni caso, prevedere un congruo numero di CFU acquisiti in specifici SSD nell'ambito di percorsi formativi che danno luogo al conseguimento di un titolo avente valore legale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della personale preparazione. Le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di studio. Fanno eccezione i Corsi regolati da normative dell'Unione Europea o nazionali che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.</p> <p>5. La durata normale dei corsi di Laurea magistrale, per gli studenti a tempo pieno, è di due anni dopo la Laurea.</p> <p>6. Sono definiti corsi di Laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.</p> <p>Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale, per gli studenti a tempo pieno, è di cinque o sei anni.</p> <p>Per conseguire la Laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver conseguito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.</p>
---	--

<p>Art. 16 - Corsi di specializzazione</p> <p>1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.</p> <p>2. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni.</p> <p>3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.</p> <p>Art. 17 - Dottorato di Ricerca</p> <p>1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento dell' Università in materia, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.</p>	<p>7. In analogia con quanto previsto per i corsi di laurea al precedente articolo 14, comma 7, i corsi di laurea magistrale, possono prevedere al loro interno un percorso di eccellenza.</p> <p>Art. 16 - Corsi di Specializzazione</p> <p>1. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del corso di Specializzazione.</p> <p>2. I corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni.</p> <p>3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, nonché avere acquisito le abilità professionali per almeno il minimo qualitativo e quantitativo stabilito dagli ordinamenti nazionali e aver adempiuto alle disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.</p> <p>Art. 17 - Dottorato di Ricerca</p> <p>1. I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento dell' Università in materia.</p> <p>Il suddetto Regolamento disciplina altresì</p>
---	--

<p>Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.</p>	<p>l'organizzazione delle Scuole di Dottorato, che raggruppano i corsi di Dottorato di Ricerca.</p> <p>2. I corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentita la specifica Commissione istruttoria e su proposta di uno o più Dipartimenti. La loro attivazione è subordinata all'accREDITAMENTO concesso dal MIUR, sulla base della normativa vigente.</p> <p>3. Fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico, i corsi di Dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti anche in consorzio o in convenzione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo congiunto o del titolo doppio o multiplo; - altre Università ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei; - Enti di ricerca, pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi; - imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. <p>4. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, sono istituite le Scuole di Dottorato. Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi e approvate dal Senato Accademico, previo parere delle relative strutture di riferimento.</p>
<p>2. Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di</p>	<p>Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono,</p>

<p>Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di dottorato afferenti alle stesse.</p> <p>Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.</p> <p>All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti.</p> <p>Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi, approvate dal Senato accademico, previo parere delle relative strutture di riferimento (Dipartimento, Facoltà, Ateneo Federato).</p> <p>3. L'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento o di Facoltà e delibera dei Consigli Accademici degli Atenei Federati. Oltre alle Scuole di Dottorato possono essere attivati Dottorati interateneo ed interuniversità.</p> <p>4. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.</p> <p>5. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.</p>	<p>organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e didattiche comuni ai diversi corsi di Dottorato afferenti alle stesse.</p> <p>Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.</p> <p>All'atto della costituzione, le Scuole indicano i corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti.</p> <p>5. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale, salvo quanto disposto dal "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" relativamente alla frequenza congiunta con l'ultimo anno di un corso di Specializzazione medica. La doppia frequenza è consentita a domanda dell'interessato. Ove il Direttore della Scuola di Specializzazione ritenga di non concedere il nulla osta, nel merito delibera, in via definitiva, il Senato Accademico. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.</p>
--	---

<p>6. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso di una Laurea magistrale conseguita nelle classi di Corsi di studio precisate dal Regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.</p> <p>7. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, il cui regolamento prevede sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.</p> <p>8. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti dei Presidenti degli Atenei Federati.</p> <p>9. L'Università può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria e internazionale, Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici, anche in deroga alle previsioni del presente articolo, in base a quanto previsto dagli accordi</p>	<p>6. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai soli fini della ammissione allo stesso.</p> <p>L'iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 270/2004.</p> <p>7. L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.</p>
--	--

<p>stessi.</p> <p>10. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e il loro Regolamento didattico, sono determinati dal Collegio dei docenti e approvati dai Consigli accademici degli Atenei Federati. La durata dei Corsi è di tre anni.</p> <p>11. È possibile l'affidamento ai dottorandi di ricerca, nei limiti previsti dalle norme di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e tutoriale non sostitutiva delle attività dei titolari dei corsi di insegnamento; tale attività non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla definizione di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà interessate, sentito il parere dei competenti Collegi dei docenti. Tale collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p> <p>12. Parte delle attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciute come percorsi formativi ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Art. 18 - Master universitari</p> <p>1. L'Università attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di</p>	<p>8. Nei limiti previsti dalle norme, è possibile l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e tutoriale non sostitutiva delle attività dei titolari dei corsi di insegnamento. L'attività didattica non deve, in ogni caso, compromettere quella di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla definizione di tale attività didattica sono prese dal Dipartimento di riferimento, sentito il parere dei competenti Collegi dei docenti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p> <p>9. Parte delle attività formative previste dal corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte all'estero, presso Università o Istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciute come percorsi formativi ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Art. 18 - Master universitari</p> <p>1. L'Università attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di</p>
---	--

<p>Master universitari. I corsi di Master sono dotati di propri regolamenti.</p> <p>2. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea di V.O., conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.</p> <p>3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di un anno.</p> <p>4. L'attività formativa dei Corsi di Master universitario, è finalizzata a rispondere a domande formative la cui esigenza in ambito nazionale o internazionale è stata adeguatamente rilevata dall'Università. Per questo motivo, l'impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.</p> <p>5. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari di primo e di secondo livello.</p>	<p>Master universitari. I corsi di Master sono dotati di propri regolamenti.</p> <p>2. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea di V.O., conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.</p> <p>3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.</p> <p>4. L'attività formativa dei corsi di Master universitari è finalizzata a rispondere a domande formative la cui esigenza in ambito nazionale o internazionale è stata adeguatamente rilevata dall'Università. Per questo motivo, l'impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.</p> <p>5. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master interateneo di primo e di secondo livello.</p> <p>6. Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 240/2010, deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato e non può superare il limite di 12 CFU, facendo riferimento, per ciascuno studente, al suo percorso complessivo di</p>
---	--

<p>Art. 19 - Corsi di Alta formazione e Formazione</p> <p>1. L'Università promuove, ai sensi della vigente normativa, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati e con modalità a distanza corsi di perfezionamento e di aggiornamento denominati Corsi di Alta formazione, con requisiti diversi rispetto a quelli previsti per i master. Tali corsi, pur provvedendo allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l'attribuzione di un titolo di studio quale il master, ma possono prevedere l'attribuzione di crediti, eventualmente riconoscibili in un corso di master, purchè coerenti con le caratteristiche del master stesso. In tal caso, i crediti utili riconoscibili ai fini del completamento di un corso di master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, non possono essere in numero superiore a 20 crediti. Per accedere ai Corsi di alta formazione di cui al presente articolo i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello, o della Laurea specialistica, o della Laurea Magistrale ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99 secondo quanto specificato nel relativo programma. L'istituzione di un Corso di alta formazione, è deliberata dai Consigli di Facoltà, su proposta della Facoltà stessa o su proposte deliberate dai Dipartimenti. I corsi di cui</p>	<p>Laurea e Laurea magistrale, o al suo percorso di Laurea magistrale a ciclo unico.</p> <p>7. Le competenze acquisite nei corsi di Master universitario possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curriculari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali.</p> <p>Art. 19 - Corsi di Alta formazione e Formazione continua</p> <p>1. L'Università promuove, ai sensi della vigente normativa, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati e con modalità a distanza, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, denominati corsi di Alta formazione. Tali corsi provvedono allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l'attribuzione di un titolo di studio; essi possono prevedere l'attribuzione di crediti, eventualmente riconoscibili in altri Corsi di studio, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi.</p> <p>Per accedere ai corsi di Alta formazione di cui al presente articolo i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello, o della Laurea specialistica, o della Laurea Magistrale, ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99, secondo quanto specificato nel relativo programma. L'istituzione di un corso di Alta formazione è deliberata dalle Facoltà, su proposta formale dei Dipartimenti. I corsi di cui sopra sono istituiti con decreto del Rettore, che reca in</p>
--	---

<p>sopra sono istituiti con decreto del rettore, che reca in allegato il programma del corso. Nel decreto è fissata la quota d'iscrizione, che è formata da una tassa che resta acquisita al bilancio universitario e dal contributo fissato dalla struttura proponente.</p> <p>Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento ed alla frequenza riceveranno alla fine del corso un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore della struttura proponente.</p> <p>3. L'Università promuove, altresì, Corsi di formazione destinati sia alla promozione culturale che all'aggiornamento professionale (Corsi di educazione permanente e ricorrente, attività culturali per adulti, corsi di preparazione per concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, corsi di aggiornamento del proprio personale) al termine dei quali possono essere attribuiti crediti non necessariamente riconoscibili all'interno degli ambiti di cui ai Regolamenti per i Corsi di Laurea e di Laurea magistrale.</p> <p>A tali corsi possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario. Qualora il corso rilasci dei crediti formativi universitari il corso deve prevedere quale requisito di accesso, almeno il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>L'istituzione di un Corso di formazione, è deliberata dai Consigli di Facoltà, su proposta della Facoltà stessa o su proposte deliberate dai Dipartimenti. I corsi di cui sopra sono istituiti con decreto del rettore, che reca in allegato il programma del corso,</p>	<p>allegato il programma del corso. Nel decreto è fissata la quota d'iscrizione, che è formata da una tassa che resta acquisita al bilancio universitario e dal contributo fissato dalla struttura proponente.</p> <p>Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento ed alla frequenza, riceveranno alla fine del corso un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore della struttura proponente.</p> <p>2. Nell'ambito della <i>terza missione</i>, l'Università promuove, altresì, corsi di formazione destinati sia alla promozione culturale che all'aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (corsi di educazione permanente e ricorrente, attività culturali per adulti, corsi di preparazione per concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, corsi di aggiornamento del proprio personale). Al termine dei suddetti corsi possono essere attribuiti crediti non necessariamente riconoscibili all'interno degli ambiti di cui ai Regolamenti per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale.</p> <p>A tali corsi possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario. Qualora il corso rilasci dei crediti formativi universitari, il corso deve prevedere, quale requisito di accesso, almeno il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>L'istituzione di un corso di formazione è approvata dalla Facoltà, su proposta formale dei Dipartimenti. I corsi di cui sopra sono istituiti con decreto del Rettore, che reca in allegato il programma del corso, l'indicazione dei requisiti di accesso previsti e l'eventuale</p>
--	---

<p>l'indicazione dei requisiti di accesso previsti e l'eventuale numero di crediti rilasciati.</p> <p>Nel decreto è fissata la quota d'iscrizione, che è formata da una tassa che resta acquisita al bilancio universitario e dal contributo fissato dalla struttura proponente.</p> <p>Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento ed alla frequenza riceveranno alla fine del corso un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore della struttura proponente.</p>	<p>numero di crediti rilasciati.</p> <p>Nel decreto è fissata la quota d'iscrizione, che è formata da una tassa che resta acquisita al bilancio universitario e dal contributo fissato dalla struttura proponente.</p> <p>Al termine dei Corsi di Alta formazione e di Formazione viene rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi di frequenza e profitto e di contribuzione finanziaria.</p>
<p>TITOLO III – Carriere studentesche</p>	<p>TITOLO III – Carriere studentesche</p>
<p>Art. 20 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole</p>	<p>Art. 20 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole</p>
<p>1. Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti militari d'istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:</p> <p>a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, con il vincolo di cui agli artt. 3 comma 9 dei DD.MM delle classi di laurea e di laurea magistrale,</p> <p>b) indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto,</p> <p>c) stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere,</p> <p>d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.</p>	<p>1. Le domande di trasferimento presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:</p> <p>a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente;</p> <p>b) indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;</p> <p>c) stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;</p> <p>d) formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.</p>

<p>2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio della Struttura Didattica nel rispetto del vincolo di cui al comma 1 lettera a, secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dai Consigli Accademici; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei percorsi formativi individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili).</p> <p>3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.</p> <p>4. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità</p>	<p>2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio della struttura didattica nel rispetto del vincolo di cui al comma 1 lettera a, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dalle Giunte di Facoltà.</p> <p>3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.</p> <p>4. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari</p>
---	---

<p>consolari competenti delle rispettive posizioni.</p>	<p>competenti delle rispettive posizioni.</p>
<p>5. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.</p>	<p>5. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, tutte le persone interessate che non siano iscritte a nessun Corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti.</p>
<p>A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate.</p>	<p>A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, preventivamente autorizzate.</p>
<p>6. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 5 del presente articolo.</p>	<p>6. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei percorsi formativi seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a Lauree magistrali o a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 5 del presente articolo.</p>
<p>7. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più</p>	<p>7. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono riportate nel Manifesto Generale degli Studi. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è</p>

<p>insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>stabilita annualmente e riportata nello stesso Manifesto.</p>
<p>Art. 21 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero</p>	<p>Art. 21 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero</p>
<p>1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.</p>	<p>1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.</p>
<p>2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.</p>	<p>2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.</p>
<p>3. Lo studente all'estero può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequentare attività formative; - Frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti; - Preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio; - Svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito. 	<p>3. Lo studente all'estero può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequentare attività formative; - frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti; - preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio; - svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove consentito.
<p>Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.</p>	<p>Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.</p>
<p>Il Consiglio di Corso di Studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.</p>	<p>Il Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.</p>
<p>4. Fatte salve eventuali disposizioni</p>	<p>4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche</p>

<p>specifiche delle Facoltà o dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti del Corso di Studio di appartenenza.</p> <p>5. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio di Corso di Studio non e' necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università partner ovvero interi pacchetti di crediti acquisibili.</p> <p>6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio di Corso di Studio conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di Corso di Studi, utilizzando la scala dei voti ECTS.</p> <p>7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.</p>	<p>delle Facoltà o dei Corsi di Studio o Aree Didattiche interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, considerate equivalenti a quelle previste dal corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti del Corso di Studio di appartenenza.</p> <p>5. La delibera di approvazione del learning agreement da parte del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica non e' necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università partner, ovvero interi pacchetti di crediti acquisibili.</p> <p>6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di Corso di Studi o di Area Didattica, utilizzando la scala dei voti ECTS in vigore al momento del riconoscimento.</p> <p>7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.</p>
---	---

<p>Art. 22 - Calendario didattico</p> <p>1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre. Il Calendario didattico è approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di criteri generali stabiliti dai Consigli Accademici degli Atenei Federati, fissando l'inizio delle lezioni che, comunque, non può precedere il 15 settembre.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestrali, quadrimestrali, trimestrali, ecc), di norma semestrali.</p> <p>3. Il Calendario didattico può prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove di verifica del profitto (esami, idoneità). Il Calendario didattico potrà prevedere tre periodi ordinari di svolgimento degli esami che si svolgono di norma nei periodi di interruzione delle lezioni e, comunque, non possono essere svolti in periodi non utili per il computo ai fini degli indicatori ministeriali: - Il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al primo ciclo didattico (semestre); comprende almeno due appelli nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso. - Il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due</p>	<p>Art. 22 - Calendario didattico</p> <p>1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre. Il Calendario didattico è approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, fissando l'inizio delle lezioni che, comunque, non può precedere il 15 settembre.</p> <p>2. Le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti, deliberano l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, di norma semestrali.</p> <p>3. Il Calendario didattico deve prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove ordinarie di verifica del profitto (esami, idoneità). Gli appelli di esame devono essere calendarizzati da parte della Giunta, con il parere obbligatorio degli studenti della Giunta. Il Calendario didattico deve prevedere almeno cinque appelli ordinari di esame per ciascun anno accademico più due straordinari per i fuori corso, da svolgersi nei periodi di interruzione delle lezioni e, comunque, esclusivamente in periodi utili ai fini del computo degli indicatori ministeriali. A tal fine, sono previsti tre periodi ordinari degli esami, articolati come segue. Per gli insegnamenti erogati nel primo semestre: - il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica; comprende almeno due appelli; - il secondo periodo ordinario degli esami si</p>
--	--

<p>appelli durante i quali lo studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo precedente.</p> <p>- Il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre, e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica; comprende almeno un appello, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami del primo e del secondo ciclo didattico.</p>	<p>svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due appelli;</p> <p>- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre, e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica; comprende almeno un appello.</p> <p>Per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre:</p> <p>- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica; comprende almeno due appelli;</p> <p>- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre; comprende almeno un appello e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica;</p> <p>- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nel mese di gennaio dell'anno solare successivo; comprende almeno un appello;</p> <p>- il quinto appello ordinario potrà essere collocato in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività didattica, a discrezione delle Facoltà.</p> <p>Per gli eventuali insegnamenti annuali, vale la scansione temporale degli appelli prevista per gli insegnamenti di secondo semestre.</p> <p>In relazione a particolari modalità organizzative della didattica in un'area disciplinare, il Senato Accademico può autorizzare deroghe alla scansione temporale sopra indicata, nel rispetto del numero minimo di cinque appelli ordinari all'anno, della collocazione degli stessi nei periodi di sospensione dell'attività didattica e di quanto previsto in materia dalla "Carta dei diritti e dei doveri".</p>
<p>Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del presente comma per l'anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti.</p> <p>E' consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso o che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi anche</p>	<p>Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del presente comma per l'anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni</p>

<p>al di fuori dei tre periodi ordinari di svolgimento degli esami.</p>	<p>precedenti. Devono essere altresì previsti appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso (almeno due appelli) o che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi, nonché per gli studenti iscritti a tempo parziale, anche al di fuori dei tre periodi ordinari di svolgimento degli esami.</p>
<p>4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.</p>	<p>4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.</p>
<p>5. Gli esami sostenuti entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo alla conclusione di un anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.</p>	<p>5. Gli esami sostenuti entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo alla conclusione di un anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.</p>
<p>6. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Preside e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.</p>	<p>6. Le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica o di Corso di studio, stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti e le modalità di definizione del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici e della complessiva organizzazione di Facoltà.</p>
	<p>7. Le Facoltà, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Corso di studio o di Area didattica, stabiliscono altresì, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, almeno tre sessioni di laurea per</p>

<p>Art. 23 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti</p> <p>1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari fermo restando il vincolo del numero massimo di prove d'esame previsto dai DD.MM. sulle classi. Ove non vi siano specifiche esigenze che orientino altrimenti, gli insegnamenti sono dimensionate su 6, 9 o 12 CFU. Per particolari esigenze, gli insegnamenti potranno anche essere tenuti in lingue della Comunità europea diverse dall'italiano, indicandolo nel Manifesto annuale di Facoltà.</p> <p>2 Nella destinazione della parte del monte-ore di impegno complessivo dello studente (25 ore per ciascun CFU, nella normativa vigente) dedicata ad attività formative in presenza, si assumono come elementi di riferimento i seguenti valori:</p> <p>1 CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure a 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in</p>	<p>ciascun anno accademico, da collocare tra il termine delle lezioni del secondo semestre e il 31 gennaio dell'anno solare successivo, salvo diversa disposizione normativa per specifiche aree disciplinari.</p> <p>E' possibile prevedere ulteriori sessioni, anche al di fuori del suddetto periodo.</p> <p>Art. 23 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti</p> <p>1. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari, fermo restando il vincolo del numero massimo di prove d'esame previsto dai DD.MM. sulle classi. Gli insegnamenti sono dimensionati su 6, 9 o 12 CFU, salvo diverse prescrizioni normative, nazionali o comunitarie, e accordi a livello nazionale per specifiche aree disciplinari. La lingua degli insegnamenti è l'italiano se non diversamente disposto nell'Ordinamento del Corso di studio. E', peraltro, possibile prevedere che alcuni insegnamenti possano essere tenuti in lingue della Comunità europea diverse dall'italiano; di ciò va data evidenza nel Regolamento didattico del Corso di studio.</p> <p>2 Nella destinazione della parte del monte-ore di impegno complessivo dello studente dedicata ad attività formative in presenza (ai sensi della normativa vigente 25 ore per ciascun CFU, fatte salve specifiche deroghe esplicitamente definite e previste dalle normative), si assumono i seguenti valori:</p> <p>1 CFU corrisponde a 6 - 8 ore di lezione frontale, oppure a 9 - 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure a 20 - 25 ore di formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito.</p>
---	--

<p>aula/laboratorio, con assistenza didattica).</p> <p>A tali valori di riferimento si può derogare in connessione con specifiche normative nazionali od europee.</p> <p>3. Oltre agli insegnamenti che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'attivazione di: pre-corsi, corsi di sostegno, corsi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di attività, anche extra-moenia, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.</p> <p>Per ogni insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i settori scientifico-disciplinari di riferimento definiti anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti; b) l'assegnazione di un adeguato numero intero di crediti; c) il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti. d) le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza <p>4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.</p>	<p>Le strutture di raccordo, d'intesa con i Corsi di Studio o le Aree Didattiche, e su parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti, stabiliscono l'effettiva corrispondenza CFU/ore entro i suddetti intervalli.</p> <p>A tali valori si può derogare solo in connessione con specifiche normative nazionali o europee.</p> <p>3. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le articolazioni interne di un insegnamento, fatte salve le eccezioni per l'area medica, non possono in ogni caso essere in numero superiore a due.</p> <p>Le attività a più spiccato orientamento pratico-</p>
---	--

<p>5. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di fruizione e di verifica “in presenza” ad esse connesse.</p>	<p>applicativo (esercitazioni, laboratori, attività di formazione professionalizzante), in presenza di adeguate risorse di docenza e di spazi, possono essere “replicate” per piccoli gruppi, ai sensi del D.M. 47/2013.</p> <p>4. Nell’organizzare la propria offerta formativa, “Sapienza” favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui la teledidattica e i MOOC, sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l’offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.</p>
<p>Art. 24 - Esami e verifiche del profitto</p> <p>1. L’esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Manifesto annuale di Facoltà.</p> <p>2. Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai DD.MM. delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l’acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, e avere anche ad oggetto la</p>	<p>Art. 24 - Esami e verifiche del profitto</p> <p>1. L’esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Regolamento didattico del Corso di studio.</p> <p>2. Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai DD.MM. delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l’acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente</p>

<p>realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione.</p> <p>Possono essere previste prove di verifica in itinere volte a favorire l'apprendimento e l'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in tali prove.</p> <p>Tutte le prove mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del percorso formativo.</p>	<p>responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione.</p>
<p>3. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.</p>	<p>3. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.</p>
<p>4. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.</p>	<p>4. Tutti gli insegnamenti, comunque articolati, si concludono con una valutazione finale unitaria e contestuale.</p>
<p>5. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.</p>	<p>5. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Alcuni esami possono essere valutati con giudizio di idoneità invece che con un voto. Inoltre, le attività previste dagli ordinamenti come "Altre attività formative" sono anch'esse valutate con un giudizio di idoneità. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.</p>
<p>6. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.</p>	<p>6. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.</p>
<p>7. La valutazione negativa non comporta</p>	<p>7. La valutazione negativa non influisce sulla</p>

<p>l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.</p> <p>8. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.</p> <p>9. I regolamenti delle Facoltà disciplinano la composizione delle commissioni di esame, che dovranno risultare di almeno due membri e che devono essere presiedute dal responsabile dell'insegnamento o dal Coordinatore del corso integrato, le modalità di svolgimento delle prove d'esame, e la possibilità di articolazione in sottocommissioni.</p> <p>Gli esami dovranno, in ogni caso, svolgersi sotto la sorveglianza del Presidente della commissione, cui spetta anche attestarne i risultati.</p> <p>In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.</p> <p>Possono essere membri della Commissione cultori della materia individuati dal Consiglio competente sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali</p> <p>10. Le Commissioni sono nominate dai</p>	<p>media della votazione finale.</p> <p>8. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.</p> <p>9. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano la composizione delle Commissioni di esame, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e la possibilità di articolazione in Sottocommissioni.</p> <p>In ogni caso, le Commissioni d'esame devono essere composte di almeno due membri e devono essere presiedute dal responsabile dell'insegnamento. Nelle prove d'esame per insegnamenti integrati o moduli coordinati tutti i docenti affidatari dei moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e la Commissione è presieduta dal Coordinatore del corso integrato.</p> <p>Nel caso di articolazione in Sottocommissioni, gli esami dovranno, comunque, svolgersi sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione, cui spetta anche verbalizzarne i risultati.</p> <p>Possono essere membri della Commissione cultori della materia individuati dal Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica competente sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali.</p> <p>10. Le Commissioni sono nominate dai</p>
---	---

<p>Consigli di Corso di Studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.</p>	<p>Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area didattica all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento.</p>
<p>11. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.</p>	<p>11. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più Sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.</p>
<p>Art. 25 - Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.</p>	<p>Art. 25 - Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, ripetenti e inattivi, interruzione degli studi.</p>
<p>1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale, sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Manifesto Generale degli studi.</p>	<p>1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione emanano disposizioni generali per agevolare il compimento degli studi da parte di studenti fuori corso.</p>
<p>2. Si considera a tempo parziale lo studente che concordi un percorso formativo con un numero di crediti annuale non superiore a 40.</p>	<p>2. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'introduzione di modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale, in coerenza con le norme contenute nel presente Regolamento e nel Manifesto Generale degli Studi.</p>
<p>3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo</p>	<p>3. Si considera a tempo parziale lo studente che concordi un percorso formativo con un numero di crediti annuale non superiore a 40.</p>
<p>quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo</p>	<p>4. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di</p>

<p>Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata normale del Corso medesimo. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Dottorato di Ricerca, i Master e le Scuole di Specializzazione.</p>	<p>studio, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata normale del corso medesimo. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Dottorato di Ricerca, i Master e le Scuole di Specializzazione.</p>
<p>4. Lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà (<i>per esempio per la laurea 3 anni + 6 anni per un totale di anni 9</i>).</p>	<p>5. Lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici di Facoltà (<i>per esempio per la laurea 3 anni + 3 anni per un totale di anni 6</i>).</p>
<p>Lo studente a tempo parziale deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo (<i>per esempio se il periodo concordato è di 6 anni deve completare entro 12 anni massimo</i>).</p>	<p>Lo studente a tempo parziale deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo (<i>per esempio se il periodo concordato è di 6 anni deve completare entro 12 anni massimo</i>).</p>
<p>5. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio didattico provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.</p>	<p>6. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studio frequentato. Il Consiglio di Corso di studio o di Area Didattica provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.</p>
<p>6. Si considera studente ripetente: a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza, quando richiesto, per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico e, quindi, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli</p>	<p>7. Si considera studente ripetente: a) lo studente che nei termini di durata normale del Corso di studio non abbia, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza, quando richiesta, per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico e, quindi, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli</p>

<p>esami;</p> <p>b) lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti o gli esami che il Regolamento didattico prevede per passare all'anno successivo;</p> <p>7. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda per massimo di anni 2 per corso di studio di diverso livello. Non possono chiedere l'interruzione gli studenti iscritti ai Master, alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca.</p> <p>8. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Manifesto generale degli Studi, e per i corsi ad accesso programmato nei relativi bandi.</p> <p>Art. 26 - Attività didattiche formative integrative e di tutorato</p> <p>1. Tra le iniziative di ordine didattico attivate in base al Regolamento di cui al comma 1, l'Università comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei</p>	<p>esami;</p> <p>b) lo studente che non abbia acquisito il numero minimo di crediti o di esami che il Regolamento didattico prevede per passare all'anno successivo.</p> <p>8. Si considera inattivo lo studente regolare che, nell'anno solare precedente, non abbia conseguito un numero di CFU almeno pari al minimo stabilito dalla normativa vigente in materia di qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi. Lo studente inattivo dovrà iscriversi come ripetente, qualora non opti per il tempo parziale.</p> <p>9. Lo studente può chiedere, durante la durata normale del Corso di studio, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda per un massimo di due anni per ciascun ciclo di studi.</p> <p>10. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Manifesto Generale degli Studi e, per i corsi ad accesso programmato, nei relativi bandi.</p> <p>Art. 26 - Attività didattiche formative integrative e di tutorato</p> <p>1. Tra le iniziative di ordine didattico attivate ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990, l'Università comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei</p>
--	--

<p>Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base. Possono rientrare tra queste attività integrative:</p> <p>a) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;</p> <p>b) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;</p> <p>c) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;</p> <p>d) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);</p> <p>e) corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;</p> <p>f) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.</p> <p>2. Nelle attività di tutorato a, b, c, d</p>	<p>Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base.</p> <p>2. Le attività di orientamento, tutorato e placement organizzate a livello centrale sono svolte nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.</p>
--	--

<p>precedentemente descritte, i docenti possono essere coadiuvati da collaboratori qualificati.</p>	
<p>Art. 27 - Promozione e pubblicità dell'attività formativa</p>	<p>Art. 27 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa</p>
<p>1. L'Università e gli Atenei Federati mettono a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.</p>	<p>1. L'Università cura la diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.</p>
<p>2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi o mediante altre forme.</p>	<p>2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono pubblicati sulle apposite pagine web dell'Ateneo, nei termini previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>Art. 28 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio</p>	<p>Art. 28 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio</p>
<p>1. Per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del diploma di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.</p>	<p>1. Per il conseguimento della Laurea, della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.</p>
<p>2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio possono prevedere ulteriori disposizioni e le modalità della prova.</p>	<p>2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli Ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio devono prevedere disposizioni circa le modalità della prova, la forma e l'ampiezza dell'elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla prova finale</p>

<p>3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica, comprende in ogni caso una discussione dinanzi ad apposita commissione. Le Facoltà prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.</p>	<p>dall'Ordinamento didattico del Corso di studio.</p> <p>3. La prova finale comprende in ogni caso una discussione dinanzi ad apposita Commissione che, per i corsi di laurea, potrà articolarsi in sotto-commissioni. Le strutture didattiche prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.</p> <p>4. La prova finale dei corsi di Laurea prevede la presentazione di un elaborato. Lo studente concorda l'argomento con un docente di un settore scientifico-disciplinare presente nel percorso formativo dello studente tra le attività di base, caratterizzanti e affini o integrative.</p> <p>5. Le strutture didattiche fissano i termini e le modalità della prova finale, assicurando che l'attribuzione e responsabilità degli elaborati siano ripartite equamente fra i docenti. Gli studenti hanno diritto a vedersi assegnato il tema dell'elaborato finale entro un tempo massimo di 30 giorni dal momento della richiesta alle strutture competenti.</p>
<p>4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 24. Lo studente concorda, di norma, l'argomento della tesi con un relatore che ne segue l'elaborazione che deve avvenire in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio.</p>	<p>6. La prova finale dei corsi di Laurea magistrale prevede la redazione di una tesi con carattere di originalità. Lo studente concorda l'argomento della tesi con un relatore, che ne segue l'elaborazione, che deve avvenire in un settore scientifico disciplinare tra quelli presenti nel percorso formativo dello studente.</p>
<p>5. La Facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che l'attribuzione e responsabilità delle tesi</p>	<p>7. Le strutture didattiche fissano i termini e le modalità della prova finale assicurando che l'attribuzione e responsabilità delle tesi siano</p>

<p>siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.</p>	<p>ripartite equamente fra i docenti. Gli studenti hanno diritto a vedersi assegnata la tesi entro un tempo massimo di 60 giorni dal momento della richiesta alle strutture competenti. I relatori assistono gli studenti nell'elaborazione della tesi ed hanno la responsabilità dell'ammissione dello studente alla prova finale.</p>
<p>6. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.</p> <p>Le Segreterie amministrative studenti devono controllare in sede di predisposizione del curriculum da inviare alla Commissione della prova finale che lo studente abbia anche rispettato quanto previsto dall'art. 22 comma 4, dal percorso formativo del corso di studio o dal piano di studi nonché le propedeuticità, se previste.</p>	<p>8. Per l'ammissione alla prova finale di tutti i corsi di studio lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'Ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.</p> <p>Le Segreterie amministrative studenti, nel predisporre il curriculum da inviare alla Commissione per la prova finale, controllano che lo studente abbia anche rispettato quanto previsto dall'art. 22 comma 4, del presente Regolamento, dal percorso formativo, nonché le propedeuticità, se previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.</p>
<p>7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega dai Presidenti dei Consigli didattici interessati e sono composte secondo le norme stabilite dai regolamenti didattici. Le Commissioni sono formate da almeno sette membri.</p>	<p>9. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di riferimento del corso o, su loro delega, dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio o di Area Didattica interessati e sono composte secondo le norme stabilite dai Regolamenti didattici. Le Commissioni sono formate da almeno sette membri; quelle per le prove finali dei corsi delle professioni sanitarie sono composte da non più di nove membri, ivi inclusi i membri esterni previsti dalla specifica normativa vigente.</p>
<p>8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, Dottori di</p>	<p>10. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale Professori di ruolo e Ricercatori dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, Professori a</p>

<p>Ricerca e i cultori della materia con anzianità di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento di almeno tre anni.</p> <p>La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori.</p> <p>9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.</p> <p>10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.</p> <p>11. Gli Organi Accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.</p>	<p>contratto relativamente all'anno accademico interessato, Dottori di Ricerca e cultori della materia con anzianità di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento di almeno tre anni.</p> <p>La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da Professori di ruolo e Ricercatori.</p> <p>11. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.</p> <p>12. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.</p> <p>13. Gli Organi Accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.</p>
<p>TITOLO IV – Diritti e doveri degli studenti. Doveri didattici dei docenti</p>	<p>TITOLO IV – Diritti e doveri degli studenti e dei docenti</p>
<p>Art. 29 - Immatricolazioni e iscrizioni</p>	<p>Art. 29 - Immatricolazioni e iscrizioni</p>
<p>1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali eventualmente da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto generale degli studi, nella Guida dello studente, nei Manifesti annuali di Facoltà e sul sito internet dell'Università.</p> <p>2. Le eventuali subordinazioni delle immatricolazioni a prove di accesso sono</p>	<p>1. I tempi, le modalità ed ogni altra informazione utile per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati nel Manifesto Generale degli Studi, nella Guida dello studente e sul sito Internet dell'Università.</p> <p>2. Nel Manifesto Generale degli Studi, nella Guida dello studente e sul sito Internet dell'Università è, altresì, indicata la tipologia di accesso per tutti i Corsi di studio. Le procedure per l'immatricolazione ai Corsi di</p>

<p>indicate nel Manifesto generale degli studi. Le eventuali normative di selezione o propedeuticità per le iscrizioni agli anni successivi sono indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e devono essere comunicate per tempo agli studenti.</p> <p>3. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere al Consiglio del Corso di studio cui intende iscriversi l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande sono valutate dal Consiglio didattico interessato, che delibera in proposito.</p> <p>4. Uno Studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di studi appartenente alla medesima classe nella quale ha già conseguito il titolo.</p>	<p>studio che prevedono l'accesso programmato o la verifica delle conoscenze sono disciplinate nei relativi bandi di ammissione.</p> <p>3. Nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono essere definite regole per il passaggio da un anno di corso all'anno successivo. In tal caso, il mancato soddisfacimento di tali regole comporta l'iscrizione dello studente al medesimo anno di corso come studente ripetente.</p> <p>4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio, può chiedere un'abbreviazione di corso, presentando apposita domanda presso la segreteria studenti. Tale domanda è valutata dal Consiglio del Corso di studio cui intende iscriversi.</p>
<p>Art. 30 - Certificazioni</p> <p>1. Le Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.</p> <p>2. L'Università "La Sapienza" di Roma rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato in italiano</p>	<p>Art. 30 - Certificazioni</p> <p>1. Le Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, anche attraverso sistemi informatici, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali, come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.</p> <p>2. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza" rilascia, come supplemento al diploma di laurea e laurea magistrale ex DM</p>

<p>e in inglese e riporta le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.</p> <p>Il modello è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.</p>	<p>509/99 e DM 270/04, una "relazione informativa" in italiano e in inglese, che riporta le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.</p>
<p>Art. 31 - Tutela dei diritti degli studenti</p> <p>1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta, a norma dello statuto dell'Università "La Sapienza", dell'osservatorio studentesco e del difensore degli studenti. Sulle loro istanze provvedono, per quanto di loro competenza, i Presidenti degli Atenei Federati e il Rettore.</p> <p>2. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti nella "carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti".</p>	<p>Art. 31 – Diritti e doveri degli studenti</p> <p>1. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti nella "Carta dei diritti e dei doveri".</p> <p>2. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta, a norma dello statuto dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", al Garante degli studenti, istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà, come autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni.</p> <p>3. Il Garante degli studenti di Università e di Facoltà ha l'autorità e il compito di intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti. Il Garante di Università riunisce periodicamente i Garanti di Facoltà almeno tre volte, consulta i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture didattiche e relaziona al Rettore ed al Senato Accademico. I Garanti di Facoltà sono pubblicizzati sul sito di Facoltà con tutte le indicazioni utili.</p>
<p>Art. 32 - Doveri didattici dei Docenti</p> <p>1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività di didattica frontale nei corsi di studio istituiti</p>	<p>Art. 32 - Doveri didattici dei docenti</p> <p>1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività didattica nei Corsi di studio istituiti per il</p>

<p>per il conseguimento dei titoli previsti dal D.M. 270/2004. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà in sede di approvazione della programmazione didattica.</p> <p>Completano inoltre il loro impegno orario mediante lo svolgimento degli altri doveri didattici previsti dall'art. 10 del DPR 382/1980 e dalla normativa vigente, incluse le attività di tutorato e di orientamento.</p> <p>I docenti sono tenuti, inoltre, allo svolgimento delle attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo;</p> <p>2. I doveri didattici sono assolti nei corsi di studio di I e II ciclo, nei corsi di studio a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione ove esistenti; inoltre i professori svolgono attività didattica nei corsi di dottorato di ricerca. Possono, altresì, svolgere attività didattica nei Master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione</p> <p>L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso la Facoltà di appartenenza e, in</p>	<p>conseguimento dei titoli previsti dal D.M. 270/2004. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalle delibere degli organi accademici dell'Università, nel rispetto della normativa vigente, e secondo le modalità fissate dalle strutture didattiche e di coordinamento in sede di approvazione della programmazione didattica. Alle medesime strutture compete il controllo dell'osservanza di dette norme.</p> <p>I compiti e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori, ai sensi della normativa vigente, comprendono, altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) assistenza agli studenti per il chiarimento dei contenuti teorici e pratici delle lezioni, per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale; b) svolgimento delle attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo; c) attività di orientamento e tutorato; d) assolvimento di compiti organizzativi interni e partecipazione alle sedute degli organi collegiali. <p>Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.</p> <p>2. I doveri didattici sono assolti, in via prioritaria, nei corsi di Laurea e Laurea magistrale e nelle Scuole di Specializzazione. Inoltre, i professori e i ricercatori possono svolgere attività didattica nei corsi di Dottorato di Ricerca, nei Master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione.</p> <p>L'Ateneo determina annualmente la propria programmazione didattica, relativa ai corsi di Laurea e Laurea magistrale, senza superare i</p>
--	--

<p>subordine, all'interno di altre iniziative didattiche dell'Ateneo.</p> <p>Le Facoltà assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche dell'Università e l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti.</p> <p>3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio delle Facoltà prevedono obblighi didattici e tutoriali in relazione anche all'eventuale suddivisione del Calendario didattico in unità temporali inferiori all'anno.</p> <p>4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti eventualmente loro assegnati dai regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.</p> <p>5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza può essere motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali e tempestivamente comunicata agli studenti secondo i regolamenti di facoltà.</p> <p>6. I docenti devono contribuire alla definizione, da parte del Consiglio didattico di appartenenza, dei contenuti degli insegnamenti di cui sono incaricati e dei programmi degli esami previsti, al fine di consentirne l'inserimento nel Manifesto</p>	<p>limiti di ore di didattica assistita erogabili.</p> <p>I Dipartimenti e le Facoltà assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori in tutti i Corsi di studio dell'Università e l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti. Nell'assegnazione dei compiti didattici ai docenti le strutture dovranno tenere in debito conto tanto la sostenibilità della propria offerta formativa, quanto le esigenze legate alla continuità didattica e, comunque, dare priorità alla copertura degli insegnamenti obbligatori.</p> <p>3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnatigli. Una sua eventuale assenza può essere motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali e tempestivamente comunicata agli studenti e ai responsabili di struttura secondo i regolamenti delle strutture didattiche.</p> <p>4. I docenti devono contribuire alla definizione, da parte dei consigli didattici di appartenenza, dei contenuti degli insegnamenti di cui sono incaricati e dei programmi degli esami previsti, al fine di consentirne il tempestivo inserimento nel</p>
---	---

<p>annuale di Facoltà e nel Diploma Supplement.</p> <p>7. Ogni docente può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.</p> <p>Art. 33 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio</p> <p>1. A seguito della trasformazione ed istituzione dei Corsi ai sensi del D.M.270/04 è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti di cui al D.M.509/99 agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui trattasi.</p> <p>2. Ai Corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p>3. E' altresì garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.</p> <p>4. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi Accademici.</p> <p>5. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma 3. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico</p>	<p>Regolamento didattico del Corso di Studio</p> <p>Art. 33 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio</p> <p>1. A seguito della trasformazione ed istituzione dei Corsi ai sensi del D.M.270/04 è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui trattasi.</p> <p>2. Ai Corsi di studio degli ordinamenti previgenti continuano ad applicarsi, laddove compatibili, le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p>3. E' altresì garantita la possibilità per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a Corsi di studio con gli ordinamenti vigenti. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Manifesto Generale degli Studi.</p> <p>4. Gli studi compiuti per conseguire la Laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti ai fini di cui al comma 3. In caso di trasferimento da altro Corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche</p>
--	---

<p>anche conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.</p> <p>TITOLO V – Norme transitorie e finali</p> <p>Art. 34 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>1. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato accademico sulla base di proposte dei Consigli degli Atenei Federati e sentito il Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.</p> <p>2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.</p>	<p>conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al Corso di studio riordinato.</p> <p>TITOLO V – Norme transitorie e finali</p> <p>Art. 34 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>1. Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. J dello Statuto ed inviato per l'approvazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si esprime, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.</p> <p>2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.</p> <p>3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento agli atti da esso derivanti ed alla normativa vigente .</p>
--	---

<p>Art. 35 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli Accademici degli Atenei Federati, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.</p> <p>Art. 36 - Norme transitorie</p> <p>1. In attesa della completa attuazione federale dello Statuto dell'Università, le competenze attribuite ai Presidenti degli Atenei Federati saranno riservate al Rettore, quelle dei Consigli Accademici degli Atenei Federati al Senato accademico.</p> <p>2. Il presente Regolamento si applica solo ai Corsi di studio istituiti ed attivati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio <i>ed alle Scuole di Specializzazione con ordinamento riformato</i>. Per i corsi di laurea o di laurea magistrale che differiscono, comunque non oltre l'anno accademico 2010-2011, l'attivazione secondo l'ordinamento riformato ai sensi del DM 270/2004, rimane transitoriamente vigente l'ordinamento ex DM 509/1999.</p>	<p>Art. 35 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo</p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate ed emanate con la medesima procedura di cui al precedente art. 34.</p>
---	---